

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Il progetto è finanziato, nell'ambito del PNRR, dall'Unione Europea, iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7
“Borse di studio per l'accesso all'università” della Missione 4 Componente 1

Indice

Articolo 1 - Benefici a concorso	3
Articolo 2 - Destinatari	3
Articolo 3 - Durata dei benefici	3
3.1 Borsa di studio	3
3.2 Posto alloggio.....	4
3.3 Borsa di studio per studenti disabili.....	4
3.4 Posto alloggio per studenti disabili	4
3.5 Precisazioni sulla durata dei benefici.....	4
Articolo 4 - Definizioni della “tipologia” degli studenti.....	5
Articolo 5 - Anno convenzionale di prima iscrizione e disposizioni per passaggi di corso, rinunce agli studi.....	5
Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda <i>on-line</i> per l'attribuzione di benefici	6
6.1 Eccezioni all' utilizzo dello SPID/CIE (fino a nuove disposizioni normative)	6
6.2 Come inoltrare domanda di benefici	6
6.3 Modifiche dei dati inseriti nella domanda di benefici.....	7
Articolo 7 - Scadenze per la presentazione della domanda <i>on-line</i> per l'attribuzione di benefici	7
Articolo 8 - Studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio (I e II livello) - Requisito di merito	8
Articolo 9 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio - Requisito di merito	9
9.1 Studenti iscritti a corsi nuovo ordinamento	9
9.1.1 <i>Crediti bonus</i>	11
9.3 Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale - requisiti di accesso e di merito	11
9.4 Ultimo semestre - requisiti di accesso e di merito	12
Articolo 10 - Studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione - Requisiti di accesso e di merito	12
Articolo 11- Requisiti economici	12
11.1 ISEE Universitario/Parificato.....	12
11.2 Limiti reddituali ed economici - ISEEU – ISEEUP e ISPEU- ISPEUP	13
11.3.1 Studenti internazionali Extra UE senza visto – accesso alla domanda <i>on -line</i>	14
11.3.2 Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo	14
11.3.3 Studenti apolidi e in regime di protezione internazionale.....	15
11.4 Nucleo familiare indipendente	15
11.4.1 Studente indipendente	15
11.4.2 Studente coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 legge n. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza	16
11.4.3 Studente separato o divorziato	16
11.4.4 Casi con nucleo familiare composto dal solo studente	16
11.5 Requisiti economici per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione	16
Articolo 12 - Integrazioni alla borsa di studio	16

Articolo 13 - Integrazione borsa di studio e agevolazione benefici per gli studenti con disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o invalidità pari o superiore al 66%).....	17
Articolo 14 - Integrazione borsa di studio per mobilità internazionale	18
Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio.....	19
Articolo 16 - Criteri per la formulazione delle graduatorie delle borse di studio.....	19
Articolo 17 - Importi della borsa di studio e servizi connessi	20
17.1 Importi.....	20
17.2 Erogazione borsa di studio e servizi;	21
17.3 Precisazioni su borsa di studio e servizi.....	22
Articolo 18 - Servizio alloggio.....	23
Articolo 19 - Criteri di priorità per il conferimento del posto alloggio	24
19.1 Riserve posti alloggio.....	24
19.2 Conferme anni successivi e primo anno laurea magistrale	24
19.3 Nuove richieste anni successivi	24
19.4 Nuove richieste primi anni.....	25
19.5 Precisazioni sul posto alloggio.....	25
Articolo 20 - Modalità di assegnazione del posto alloggio.....	25
20.1 Manifestazione di interesse	25
20.2 Ingresso in alloggio	26
20.3 Uscita dall'alloggio prima della pausa estiva	26
20.4 Revoca posto alloggio.....	26
Articolo 21 - Modalità di pagamento del posto alloggio	26
Articolo 22 - Contributo affitto	26
22.1 Modalità di richiesta.....	26
22.2 Erogazione	27
Articolo 23 - Esito dei concorsi e pubblicazione graduatorie.....	27
Articolo 24 - Modalità di pagamento della borsa di studio.....	29
24.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo.....	29
24.2 Studenti iscritti ai primi anni.....	29
24.3 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca.....	30
Articolo 25 - Cause di non ammissione, esclusione o revoca dai benefici.....	30
25.1 Cause di non ammissione.....	30
25.2 Cause di esclusione e di revoca.....	30
Articolo 26 - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte	32
Articolo 27 - Restituzione benefici	32
Articolo 28 - Segnalazione della situazione debitoria	33
Articolo 29 - Obblighi e modalità di comunicazione.....	33
Articolo 30 - Disposizioni in materia di tutela della privacy	33
Articolo 31 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia	33
Per informazioni.....	35
TABELLA A	36
ELENCO DEI COMUNI DI RESIDENZA I CUI STUDENTI RESIDENTI SONO CONSIDERATI "FUORI SEDE" RISPETTO ALLE SEDI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA E DELLE ISTITUZIONI AFAM LIGURI:.....	36
TABELLA B	37
ELENCO DELLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (A.F.A.M.) IN LIGURIA	37

Articolo 1 - Benefici a concorso

1. I benefici messi a concorso dal presente Bando sono:
 - a) la borsa di studio: erogazione di una quota monetaria che varia in base all'ISEE Universitario e alla tipologia di studente "In Sede", "Pendolare", "Fuori Sede";
 - b) le integrazioni alla borsa di studio: erogazione di un importo aggiuntivo alla quota monetaria della borsa di studio per gli studenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Bando;
 - c) il posto alloggio: fruizione gratuita per gli studenti "Fuori Sede" del posto alloggio nelle residenze universitarie di ALiSEO.

La borsa di studio, le relative integrazioni e il posto alloggio sono benefici attribuiti annualmente, a domanda, agli studenti in possesso dei requisiti specificati nel presente Bando. La domanda deve essere inviata on-line annualmente nei termini stabiliti dal Bando.
2. Gli studenti vincitori di borsa di studio hanno inoltre diritto:
 - a) alla fruizione giornaliera di un primo pasto gratuito e di un secondo pasto a tariffa ridotta presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO;
 - b) all'esenzione dal pagamento dei contributi dovuti all'Università degli Studi di Genova o alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

Articolo 2 - Destinatari

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione dei benefici di cui al presente Bando, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti iscritti per l'a.a. 2024/2025:
 - a) ai seguenti corsi di studio a tempo pieno attivati dall'Università degli Studi di Genova, di seguito denominata Università:
 - laurea triennale di primo livello, (di seguito denominata laurea), laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale di secondo livello (di seguito denominata laurea magistrale);
 - scuole di specializzazione di durata almeno biennale, ad eccezione dei corsi dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 che non beneficiano della borsa di studio dell'Università;
 - b) ai seguenti corsi di studio attivati a tempo pieno dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) aventi sede in Liguria, di seguito denominate Istituzioni AFAM, di cui alla Tabella B allegata al presente Bando:
 - diploma accademico di primo livello;
 - diploma accademico di secondo livello (o corrispondenti);
 - laurea vecchio ordinamento.
2. Il titolo ottenuto per il compimento degli studi presso le Accademie di Belle Arti, i Conservatori statali di musica, gli Istituti musicali pareggiati (Nuovo Ordinamento) e al termine dei corsi di diploma universitario, è fatto convenzionalmente corrispondere alla laurea (titolo di primo livello) e come questa consente di concorrere alla concessione della borsa di studio e del posto alloggio solo per una laurea magistrale o una laurea magistrale a ciclo unico, purché, in questo ultimo caso, l'ammissione sia avvenuta o avvenga ad anni successivi al primo e nel rispetto di quanto indicato all'art. 3.5 comma 1.
3. La laurea vecchio ordinamento (in seguito laurea V.O.) è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello) e consente di concorrere alla borsa di studio e posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca.
4. Il diploma ottenuto al termine degli studi di vecchio ordinamento, compiuti presso i Conservatori statali di musica e gli Istituti musicali pareggiati, consente di concorrere alla borsa di studio per un qualsiasi corso di laurea di primo livello, purché non attivato dagli Istituti di cui trattasi.

Articolo 3 - Durata dei benefici

3.1 Borsa di studio

1. Gli studenti possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:
 - a) se iscritti ai corsi di laurea: complessivi 7 semestri (6 semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo);
 - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 11 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 13 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre aggiuntivo);
 - c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale: complessivi 5 semestri (4 semestri più un ulteriore semestre aggiuntivo);
 - d) se iscritti alle Istituzioni AFAM: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi;
 - e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

3.2 Posto alloggio

1. La durata di concessione del posto alloggio gratuito, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, è pari a:
 - a) se iscritti ai corsi di laurea: complessivi 8 semestri (6 semestri, più 2 semestri);
 - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 12 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 14 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più 2 semestri);
 - c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale: complessivi 6 semestri (4 semestri più 2 semestri);
 - d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi;
 - e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
2. Per gli studenti di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo 3.1 comma 1 il secondo semestre aggiuntivo è concesso a fronte del pagamento di € 200,00 mensili se in Residenze ALiSEO.

3.3 Borsa di studio per studenti disabili

1. Gli studenti con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando, possono ottenere la borsa di studio, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:
 - a) se iscritti ai corsi di laurea: complessivi 9 semestri (sei semestri più tre semestri aggiuntivi);
 - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 13 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 15 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri);
 - c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale: complessivi 7 semestri (quattro semestri più tre semestri);
 - d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi;
 - e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

3.4 Posto alloggio per studenti disabili

1. La durata di concessione del posto alloggio gratuito, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, è pari a:
 - a) se iscritti ai corsi di laurea: complessivi 10 semestri (sei semestri, più quattro semestri);
 - b) se iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico: complessivi 14 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 5 anni, complessivi 16 semestri per studenti iscritti a corsi con durata legale di 6 anni (periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più quattro semestri);
 - c) se iscritti ai corsi di laurea magistrale: complessivi 8 semestri (quattro semestri più quattro semestri);
 - d) se iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica: periodo corrispondente alla durata legale dei corsi più un anno;
 - e) se iscritti ai corsi di dottorato o alle scuole di specializzazione: periodo corrispondente alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
2. Per gli studenti di cui alle lettere a), b), c) del paragrafo 3.3 comma 1 l'ultimo semestre aggiuntivo è concesso a fronte del pagamento di € 200,00 mensili se in Residenze ALiSEO.

3.5 Precisazioni sulla durata dei benefici

1. Per gli studenti che dopo aver frequentato un corso di laurea di primo livello o di livello convenzionalmente corrispondente (con o senza conseguimento del titolo) sono ammessi o sono stati ammessi a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, ai fini della durata della concessione dei benefici, sono conteggiati tutti gli anni di iscrizione a partire dall'anno convenzionale di prima iscrizione alla laurea di primo livello, compreso il 2024/2025, ed eventuali anni di mancata iscrizione tra un corso e l'altro (laurea e laurea magistrale a ciclo unico).
2. Tali studenti possono ottenere la borsa di studio e il posto alloggio per un periodo massimo pari alla differenza tra la durata normale della laurea magistrale a ciclo unico aumentata di un semestre, ovvero di due semestri per il posto alloggio (di due semestri per la borsa e tre semestri per il posto alloggio, se trattasi di uno studente con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando) ed il numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio in loro possesso.
3. Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario che ha loro consentito l'ammissione ad un corso di laurea di primo livello o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico possono partecipare al concorso per un numero di semestri pari alla differenza tra la durata di tale corso di laurea aumentata di un semestre (ovvero di tre semestri se trattasi di uno studente con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando) e i semestri impiegati per il conseguimento del diploma universitario.
4. Gli studenti che hanno ottenuto l'equipollenza di un titolo di studio conseguito all'estero, non possono richiedere i benefici per un titolo di studio di pari livello, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Articolo 4 - Definizioni della “tipologia” degli studenti

1. Per studente “in sede” si intende lo studente che risiede nel comune sede del corso di studi frequentato.
2. Per studente “fuori sede” si intende lo studente che risiede in un comune distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo richiede alloggio nei pressi della sede universitaria e viene alloggiato presso le strutture residenziali di ALiSEO e, in caso di indisponibilità di quest’ultime presenta un regolare contratto di locazione con le modalità previste all’art. 22 del presente Bando. Gli studenti “fuori sede” che richiedono il posto alloggio devono aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza di presentazione della domanda.
Qualora lo studente residente nei comuni considerati “fuori sede” rispetto alle sedi universitarie (di cui alla Tabella A allegata al presente Bando) non richieda alloggio nelle strutture residenziali di ALiSEO è considerato studente “pendolare”.
3. Per studente “pendolare” si intende lo studente non considerato “fuori sede” e residente in comune diverso da quello della sede del corso di studi frequentato, oppure lo studente residente nei comuni considerati “fuori sede” rispetto alle sedi universitarie (di cui alla Tabella A allegata al presente Bando) che non richiede posto alloggio nelle strutture residenziali di ALiSEO (secondo quanto stabilito al precedente periodo).
4. La procedura *on-line* di richiesta di benefici prevede un sistema automatico per la determinazione della tipologia in funzione della sede del corso di studi frequentato e del comune di residenza dello studente. Tali informazioni devono essere dichiarate dallo studente nella domanda.
5. Qualora lo studente “fuori sede” rinunci al beneficio del posto alloggio o non sia idoneo a ricevere il contributo affitto (di cui all’art. 22 del presente Bando) riceve l’erogazione della quota monetaria della borsa di studio come “pendolare”.
6. Lo studente, ove ritenga di dover essere considerato appartenente ad una diversa tipologia, in relazione ai tempi di percorrenza necessari per raggiungere con mezzi pubblici di trasporto il comune sede del corso di studi frequentato, può chiedere contestualmente alla domanda di benefici, la revisione del proprio status. A tal fine dovrà presentare apposita richiesta, adeguatamente documentata, dalla quale risulti il tempo impiegato per raggiungere dalla propria località di residenza il comune sede del corso di studi frequentato. Il Dirigente del Settore Diritto allo Studio di ALiSEO valuta l’istanza a suo insindacabile giudizio. entro la data di cui all’art. 23 comma 6 del presente Bando.
7. Lo studente internazionale Extra-UE residente in Italia e richiedente posto alloggio, presso le strutture residenziali di ALiSEO è considerato “fuori sede” ad eccezione di colui il cui nucleo familiare risieda in Italia. In tal caso viene considerata, ai fini della determinazione della “tipologia” dello studente, la residenza effettiva di tale nucleo.
8. Lo studente “indipendente”, di cui all’art. 11.4.1 del presente Bando, è considerato “fuori sede” a prescindere dal luogo di residenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n.1320.

Articolo 5 - Anno convenzionale di prima iscrizione e disposizioni per passaggi di corso, rinunce agli studi

1. I requisiti di merito, di cui agli articoli 8 e 9 del presente Bando, che devono essere posseduti dagli studenti, sono sempre riferiti all’anno convenzionale di prima iscrizione.
Per anno convenzionale di prima iscrizione si intende:
 - a) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e ai corsi di laurea vecchio ordinamento, l’anno accademico di prima immatricolazione all’Università o alle Istituzioni AFAM;
 - b) per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, l’anno accademico di prima immatricolazione al secondo livello all’Università o alle Istituzioni AFAM.
2. Per la determinazione dell’anno convenzionale di prima iscrizione nei casi sottoindicati si procede nel seguente modo:
 - a) per gli studenti per i quali l’Università o le Istituzioni AFAM hanno disposto “un passaggio di corso senza la convalida della carriera precedente” l’anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;
 - b) per gli studenti che, dopo aver frequentato un corso di laurea di primo livello (con o senza conseguimento del titolo) sono ammessi o sono stati ammessi ad una laurea magistrale a ciclo unico, in presenza della convalida da parte dell’Università dei crediti precedentemente conseguiti, sono conteggiati tutti gli anni di iscrizione a partire dall’anno convenzionale di prima iscrizione alla laurea di primo livello, compreso il 2024/2025, ed eventuali anni di mancata iscrizione tra un corso e l’altro (laurea e laurea magistrale a ciclo unico);
 - c) per gli studenti ai quali vengono riconosciuti e convalidati, anche successivamente alla presentazione della domanda di benefici, crediti acquisiti in carriere precedenti (italiane e/o estere), l’anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione alla carriera precedente;
 - d) per gli studenti che ottengono l’esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti (ottenuti in precedenza) non riconducibili a corsi universitari italiani o esteri, l’anno convenzionale di iscrizione è il primo anno di iscrizione presso l’Università degli Studi di Genova. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti presso l’Università degli Studi di Genova;

- e) per gli studenti che effettuano il trasferimento/congedo da altre Università italiana o Istituzione AFAM, verrà considerato come anno convenzionale di prima iscrizione quello di prima immatricolazione presso il corso di provenienza. Tali studenti per essere ammessi al concorso benefici ALiSEO, dovranno essere regolarmente iscritti presso l'Università di Genova entro il 31 dicembre 2024;
 - f) per gli studenti che ottengono l'esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti ottenuti in precedenza durante la partecipazione a programmi di mobilità internazionale l'anno convenzionale di prima iscrizione è il primo anno presso l'Università degli Studi di Genova. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici si considerano esclusivamente i crediti acquisiti negli anni di iscrizione presso l'Università degli Studi di Genova;
 - g) per gli studenti che hanno rinunciato agli studi relativi alla "carriera precedente" immatricolandosi ex novo ad un primo anno di corso, non vengono conteggiati gli anni di iscrizione e i passaggi di corso antecedenti all'a.a. 2024/2025;
 - h) per gli studenti che hanno ottenuto dall'Università, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, la concessione dell'esonero dal pagamento delle tasse per l'interruzione degli studi, non vengono conteggiati gli anni per i quali l'Università ha disposto l'esonero;
 - i) per gli studenti che ottengono l'esonero di obblighi formativi tramite il riconoscimento di crediti ottenuti nell'anno di iscrizione a "singoli insegnamenti", l'anno convenzionale di prima iscrizione è il primo anno al corso di studi per il quale si richiedono i benefici. Ai fini della valutazione del requisito di merito per ottenere i benefici non si considerano i crediti acquisiti nell'anno di iscrizione a "singoli insegnamenti".
3. Non possono richiedere i benefici gli studenti che risultano iscritti per l'a.a. 2024/2025 ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, anche a seguito di passaggio di corso "con" o "senza" convalida esami e/o di rinuncia agli studi. Si precisa che la suddetta disposizione non si applica agli studenti che:
- a) non hanno perfezionato l'iscrizione presso l'Università o presso le Istituzioni AFAM per lo stesso anno di corso per il quale intendono presentare nuovamente domanda di benefici;
 - b) sono risultati "esclusi" nelle graduatorie definitive di ALiSEO per lo stesso anno di corso per il quale intendono presentare nuovamente domanda di benefici.
4. Sulla base delle disposizioni concordate dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e dell'Interno in merito all'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari, ai fini del rilascio del visto di ingresso sul territorio italiano per motivi di studio, gli studenti Extra-UE che effettuano rinunce agli studi dovranno rientrare nel loro Paese di origine e, per potersi immatricolare ad un altro corso presso l'Università, dovranno richiedere un nuovo visto di ingresso per motivi di studio.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda *on-line* per l'attribuzione di benefici

1. La domanda di partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici ALiSEO per l'anno accademico 2024/2025 deve essere presentata esclusivamente tramite procedura *on-line*, collegandosi al sito www.aliseo.liguria.it.- Sportello universitario.
2. Ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, dal 1° marzo 2021 per accedere ai servizi e benefici offerti dalla Pubblica Amministrazione è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE).

6.1 Eccezioni all' utilizzo dello SPID/CIE (fino a nuove disposizioni normative)

1. È dispensato dal possesso delle credenziali SPID (almeno di livello 2) o della Carta di Identità Elettronica (CIE) e può quindi accedere alla procedura *on-line* di "Accreditamento" (registrazione al sito di ALiSEO) lo studente che alla data di presentazione della domanda non è in possesso di cittadinanza italiana e di un documento di identità italiano valido.
Tali studenti, in fase di accreditamento devono caricare i seguenti documenti in corso di validità:
 - a) per cittadini UE: carta di identità (fronte e retro);
 - b) per cittadini Extra UE: passaporto.
 Gli studenti minorenni con cittadinanza italiana possono accedere alla procedura *on-line* tramite l'utilizzo della Carta di Identità Elettronica (CIE).
2. Al termine dell'accreditamento viene inviato, alla e-mail indicata dallo studente, un codice personale (codice utente) che si utilizza solo al primo accesso. Tramite tale codice lo studente può accedere ai moduli per la richiesta di benefici effettuando il "Login" e poi cliccando su "Domanda Benefici Studenti". Per i successivi accessi alla procedura *on-line*, lo studente deve utilizzare il proprio codice fiscale (come nome utente) e la password che ha inserito nella procedura "Accreditamento".

6.2 Come inoltrare domanda di benefici

1. Lo studente per poter compilare la domanda *on-line* di benefici deve essere in possesso o a conoscenza di:
 - a) numero di matricola;
 - b) codice fiscale;
 - c) identità SPID o CIE o documento di identità in corso di validità per gli studenti individuati al paragrafo "Eccezioni all'utilizzo dello SPID/CIE (fino a nuove disposizioni normative)";
 - d) indirizzo e-mail (vedi successivo comma 3);
 - e) documentazione reddituale (vedi art. 11);

- f) codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, italiano o dell'area SEPA, intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio;
 - g) numero di crediti acquisiti e registrati dall'Università/Istituzione AFAM al 10/08/2024 e la media aritmetica dei voti. Tale requisito è richiesto solo agli studenti iscritti ad anni successivi al primo (vedi art. 9);
 - h) certificazione italiana, in corso di validità, attestante il riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o l'invalidità pari o superiore al 66%, per gli studenti che richiedono "Integrazione studenti con riconoscimento handicap (art. 3 comma 1 legge n. 104/92) o con invalidità pari o superiore al 66%" (art. 13 del presente Bando);
 - i) carta di identità, patente di guida o passaporto.
2. Gli studenti, una volta effettuato l'accesso, devono:
- a) compilare la domanda *on-line* in tutti i campi, allegando le certificazioni/attestazioni richieste;
 - b) verificare la correttezza dei dati inseriti;
 - c) inoltrare la domanda;
 - d) verificare l'avvenuto inoltro della domanda tramite la ricezione della e-mail che attesta il numero di protocollo della domanda;
 - e) stampare o salvare la ricevuta della domanda.
3. Nel corso della registrazione *on-line* viene richiesto allo studente di inserire un indirizzo e-mail. Lo studente deve essere consapevole che:
- a) è identificato, relativamente alla corrispondenza tramite posta elettronica, attraverso l'indirizzo e-mail presente nel database ALiSEO;
 - b) l'indirizzo e-mail presente nel database ALiSEO è attribuito allo studente deve essere gestito dallo studente stesso e non ad altri soggetti;
 - c) tutte le comunicazioni tra lo studente e ALiSEO e viceversa devono essere effettuate all'indirizzo inserito nel database ALiSEO;
 - d) la mancata lettura delle comunicazioni inviate allo studente da ALiSEO non costituisce motivazione accettabile per eventuale contestazione;
 - e) l'invio di mail da parte dello studente da indirizzi diversi da quello inserito nel database ALiSEO non sarà preso in considerazione e pertanto non sarà oggetto di risposta da parte di ALiSEO;
 - f) ogni variazione dell'indirizzo e-mail deve essere effettuata dallo studente tramite l'apposita procedura disponibile nella pagina personale dello studente "Sportello Studente".
4. La domanda è da ritenersi correttamente trasmessa se lo studente è in possesso della ricevuta della domanda di benefici attestante il numero di protocollo della domanda stessa. Tale ricevuta non comporta l'idoneità al beneficio: l'esito della richiesta sarà disponibile con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie e successivamente delle graduatorie definitive.
5. Lo studente è tenuto a controllare la correttezza dei file allegati. Si ricorda che il documento deve essere scansionato nella sua interezza e leggibile in ogni sua parte. Vengono accettati i formati PDF, JPEG, PNG o GIF e ciascuno non deve superare la dimensione massima di 5 MByte. Se lo studente allega un file danneggiato e quindi illeggibile, non è considerato valido ai fini del concorso.
6. I codici di accesso per presentare domanda di benefici sono strettamente personali e pertanto la domanda deve essere compilata esclusivamente dallo studente richiedente il beneficio che assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

6.3 Modifiche dei dati inseriti nella domanda di benefici

1. Lo studente può effettuare modifiche dei dati inseriti nella domanda *on-line*:
- a) entro il termine di scadenza della domanda di benefici:
 - lo studente che non ha terminato di compilare la domanda di benefici e pertanto non ha effettuato l'inoltro della domanda *on-line* può rientrare nella procedura. Per completare e inoltrare la domanda lo studente deve attenersi a quanto specificato all'art. 11.3.1 del presente Bando;
 - lo studente che dopo aver effettuato la trasmissione della domanda *on-line*, vuole modificare i dati dichiarati e/o gli eventuali file allegati, può rientrare nella stessa e, terminate le modifiche, inoltrare nuovamente la domanda secondo quanto previsto all'art. 11.3.1 del presente Bando.
 - b) dopo il termine di scadenza della domanda di benefici:
 - lo studente può effettuare le modifiche relative alla situazione anagrafica e variare il codice Iban, accedendo alla videata "Sportello Studente";
 - qualsiasi altro evento verificatosi successivamente alla domanda di benefici deve essere comunicato tempestivamente ad ALiSEO all'indirizzo mail borsestudio@aliseo.liguria.it che verificherà il mantenimento dei requisiti o adotterà l'eventuale provvedimento di revoca dei benefici. In caso contrario ALiSEO si riserva la possibilità di disporre provvedimenti in relazione all'omissione della comunicazione.

Articolo 7 - Scadenze per la presentazione della domanda *on-line* per l'attribuzione di benefici

1. Le domande di benefici (borsa di studio e posto alloggio) devono essere presentate dagli studenti iscritti o che intendano iscriversi all'Università e alle Istituzioni AFAM:

Tabella n. 1		
TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE BENEFICI		
Tipologia richiesta	Beneficio richiesto	Periodo presentazione domande
Studenti UNIGE e AFAM (primi anni e anni successivi al primo) Dottorandi e specializzandi	Borsa di studio e posto alloggio	dal 10/06/2024 alle ore 12,00 del 31/07/2024

Tabella n. 2		
TERMINI PRESENTAZIONE INTEGRAZIONE ISCRIZIONE CONTEMPORANEA A PIU' CORSI DI STUDIO - ART. 12 LETT. f)		
Iscrizione studente	Tipologia richiesta	Periodo presentazione domande
Studenti UNIGE e AFAM (primi anni e anni successivi al primo)	Integrazione borsa di studio di cui all'art. 12 del presente Bando lett. g) - iscrizione contemporanea a due corsi di studio	dal 1/10/2024 alle ore 12,00 del 15/10/2024

2. I termini di presentazione della domanda *on-line* di benefici sopra indicati sono perentori. Oltre tali termini non sarà possibile presentare domanda. Eventuali anomalie derivanti dalla procedura informatica di ALiSEO che non consentano di inoltrare la domanda di benefici entro i suddetti termini, devono essere segnalate all'indirizzo mail borsestudio@aliseo.liguria.it entro le ore 12,00 delle scadenze di cui alle tabelle 1 e 2. Il Servizio competente, al fine di valutare, a suo insindacabile giudizio, l'ammissibilità delle richieste pervenute, verificherà in prima istanza che lo studente abbia effettuato la procedura di registrazione nel database di ALiSEO (accreditamento/accesso con SPID-CIE).
Per lo studente che non abbia effettuato la suddetta registrazione entro i termini di presentazione della domanda di benefici, la richiesta non sarà accolta.
I termini suddetti devono essere rispettati da tutti gli studenti, compresi coloro che potranno iscriversi all'Università per l'a.a. 2024/2025 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.
Possono richiedere i benefici di cui al presente Bando oltre la scadenza del 31 luglio 2024, contattando il Servizio Benefici Economici, gli studenti che:
- a) hanno superato test di ammissione nazionali e sono stati assegnati nella graduatoria nazionale all'Università di Genova. La domanda di benefici deve essere comunque inoltrata entro il 21 ottobre 2024.
 - b) entro il 21 ottobre 2024 si trasferiscono da altro Ateneo italiano o altra Istituzione AFAM italiana e hanno richiesto i benefici all'Ente per il diritto allo Studio Universitario competente. Tali studenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. ALiSEO autorizza la richiesta previa ricezione di copia della domanda di benefici dall'Ente per il diritto allo Studio Universitario dell'Ateneo o dell'Istituzione AFAM di provenienza.
3. Lo studente può richiedere informazioni e assistenza nella compilazione della domanda *on-line*, al numero 840.84.80.38 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e il mercoledì anche dalle 14:30 alle 16:30 nel periodo dal 10 giugno 2024 al 31 luglio 2024. Il costo della chiamata è di € 0,10 Iva esclusa, per scatto alla risposta.

Articolo 8 - Studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio (I e II livello) - Requisito di merito

1. Gli studenti che intendono iscriversi per la prima volta ad un primo anno di corso (fermo restando quanto disposto dal precedente art. 5) per richiedere i benefici devono essere in possesso dei requisiti economici di cui all'art. 11 del presente Bando. Al momento di presentazione della domanda *on-line* non viene richiesto il requisito di merito. Tale requisito, se lo studente risulta vincitore di borsa di studio, è da conseguire nel corso dell'anno accademico come meglio specificato al successivo comma.
2. Gli studenti vincitori della borsa di studio devono conseguire nel corso dell'a.a. 2024/2025 n. 20 crediti ottenuti e registrati dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, entro le date sottoindicate, per poter ricevere l'erogazione della borsa di studio. A tali studenti viene corrisposto:
 - a) primi anni di laurea e laurea magistrale a ciclo unico:
 - 20% dell'ammontare totale della borsa di studio entro il 10/11/2024;
 - 30% dell'ammontare totale della borsa di studio entro il 31/12/2024;
 - 50% dell'ammontare totale della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti entro il 10/8/2025.

- b) primi anni di laurea magistrale:
- 50% dell'ammontare totale della borsa di studio entro il 31/12/2024;
 - 50% dell'ammontare totale della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti entro il 10/8/2025.
3. L'erogazione degli importi del 20% e del 30% di cui alla lettera a) e dell'importo della prima rata pari al 50% di cui alla lett. b) sarà costituita prioritariamente, per gli studenti "Pendolari e "Fuori sede", dalla quota in servizi della borsa di studio (un pasto gratuito presso i centri di ristorazione e posto alloggio gratuito per l'a.a. 2024/2025).
 4. Qualora la parte erogata in servizi non fosse sufficiente a coprire il valore del 50% della borsa di studio, ALiSEO provvede a erogare la restante differenza monetaria.
 5. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola Scienze Mediche e Farmaceutiche, al fine del conteggio dei 20 crediti, vengono considerati anche i crediti dell'esame di tirocinio tecnico - pratico previsto per l'anno accademico 2024/2025 se acquisiti e registrati entro il 31 ottobre 2024, da parte dell'Università, sull' "Autocertificazione esami" dello studente.
 6. Agli studenti, vincitori di borsa di studio, che non abbiano conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2025 vengono revocati i benefici e dovranno rimborsare i costi degli eventuali servizi goduti (alloggio e ristorazione).
 7. Il Dirigente del Settore Diritto allo Studio di ALiSEO, in casi eccezionali, su istanza motivata e debitamente documentata, può differire, a suo insindacabile giudizio, di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
 8. Gli studenti con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando, vincitori di borsa, non sono tenuti a raggiungere il requisito di merito al fine di ottenere l'erogazione della quota monetaria della borsa di studio. Pertanto, a tali studenti, la borsa di studio viene erogata in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 9 - Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio - Requisito di merito

9.1 Studenti iscritti a corsi nuovo ordinamento

1. Gli studenti che si iscrivono per l'a.a. 2024/2025 ai corsi di laurea sottoindicati devono aver acquisito, alla data del 10 agosto 2024, i seguenti requisiti minimi:

<i>Tabella n. 3</i>			
STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2024/2025 A SEGUENTI CORSI DI LAUREA			
<i>Crediti minimi necessari per ottenere i benefici (da conseguire entro la data del 10 agosto 2024)</i>			
Laurea	Laurea magistrale	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2023/2024 Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2022/2023 Per ultimo semestre: 135 crediti Prima iscrizione 2021/2022	Per 2° anno: 30 crediti Prima iscrizione 2023/2024 Per ultimo semestre: 80 crediti Prima iscrizione 2022/2023	Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2023/2024 Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2022/2023 Per 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2021/2022 Per 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2020/2021 Per ultimo semestre: 245 crediti Prima iscrizione 2019/2020	Per 2° anno: 25 crediti Prima iscrizione 2023/2024 Per 3° anno: 80 crediti Prima iscrizione 2022/2023 Per 4° anno: 135 crediti Prima iscrizione 2021/2022 Per 5° anno: 190 crediti Prima iscrizione 2020/2021 Per 6°anno: 245 crediti Prima iscrizione 2019/2020 Per ultimo semestre: 300 crediti Prima iscrizione 2018/2019
N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro la data del 10 agosto 2024.			

STUDENTI ISCRITTI PER L'A.A. 2024/2025 con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66% A SEGUENTI CORSI DI LAUREA Crediti minimi necessari per ottenere i benefici (da conseguire entro la data del 10 agosto 2024)			
Laurea	Laurea magistrale	Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)
Per 2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2023/2024 Per 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2022/2023 4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2021/2022 ultimo semestre: 114 crediti Prima iscrizione 2020/2021	2° anno: 18 crediti Prima iscrizione 2023/2024 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2022/2023 ultimo semestre: 81 crediti Prima iscrizione 2021/2022	2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2023/2024 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2022/2023 4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2021/2022 5° anno: 114 crediti Prima iscrizione 2020/2021 6° anno: 147 crediti Prima iscrizione 2019/2020 ultimo semestre: 180 crediti Prima iscrizione 2018/2019	2° anno: 15 crediti Prima iscrizione 2023/2024 3° anno: 48 crediti Prima iscrizione 2022/2023 4° anno: 81 crediti Prima iscrizione 2021/2022 5° anno: 114 crediti Prima iscrizione 2020/2021 6° anno: 147 crediti Prima iscrizione 2019/2020 7° anno: 180 crediti Prima iscrizione 2018/2019 ultimo semestre: 213 crediti Prima iscrizione 2017/2018
N.B. Nel computo del numero dei crediti si considerano esclusivamente quelli registrati nella certificazione esami rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro la data del 10 agosto 2024.			

2. Si precisa che, per tutti i corsi di laurea, i crediti si intendono acquisiti e quindi validi ai fini del requisito di merito se inseriti nella carriera dello studente e registrati nella certificazione esami con data uguale o antecedente al 10/8/2024 rilasciata dall'Università o dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data suddetta.
 Nella somma dei crediti non possono essere conteggiati:
 - a) i crediti derivanti da debiti formativi;
 - b) i crediti di moduli in itinere che richiedono ulteriori integrazioni per il voto finale;
 - c) i crediti di singoli insegnamenti non riconosciuti;
 - d) i crediti in sovrannumero, cioè quelli non utili al conseguimento del titolo;
 - e) i crediti derivanti dal conseguimento di un titolo di studio di primo livello conseguito all'estero e convalidati dall'Università per un corso di laurea magistrale.
3. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche possono indicare anticipatamente nella domanda di benefici i crediti derivanti da tirocini tecnico-pratici, che saranno considerati con riserva in attesa della registrazione da parte dell'Università entro il 31 ottobre 2024. Qualora la registrazione avvenisse successivamente a tale data i suddetti crediti non saranno considerati validi e pertanto la posizione dello studente sarà riconsiderata successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
4. Gli studenti che hanno conseguito crediti durante il periodo di mobilità internazionale possono indicare anticipatamente nella domanda di benefici i relativi crediti che saranno considerati con riserva in attesa della registrazione da parte dell'Università o delle Istituzioni AFAM. Gli esami sostenuti in mobilità internazionale dovranno essere registrati nella certificazione esami, rilasciata dall'Università e dalle Istituzioni AFAM, con l'indicazione della loro acquisizione entro e non oltre la data del 10 agosto 2024. Qualora la registrazione avvenisse successivamente a tale data i suddetti crediti non saranno considerati validi e pertanto la posizione dello studente sarà riconsiderata.
5. Qualsiasi variazione successiva alla scadenza di inoltro della domanda di benefici relativa al requisito di merito deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Benefici Economici di ALiSEO, all'indirizzo mail borsestudio@aliseo.liguria.it, che verificherà il mantenimento del requisito.
6. Gli eventuali crediti acquisiti e registrati tra il 1° agosto e il 10 agosto 2024 e non autocertificati nella domanda *on line* di benefici dovranno essere comunicati al Servizio Benefici Economici di ALiSEO, all'indirizzo mail borsestudio@aliseo.liguria.it entro il 31 agosto 2024.

9.1.1 Crediti bonus

1. Lo studente che entro il 10 agosto 2024 non abbia conseguito il numero minimo di crediti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4, può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus.
2. I crediti bonus vengono maturati a partire dall'anno convenzionale di prima iscrizione ai corsi di laurea, magistrale a ciclo unico e magistrale secondo le seguenti progressioni:
 - 5 crediti bonus per richiedere i benefici per un secondo anno;
 - 12 crediti bonus per richiedere i benefici per un terzo anno;
 - 15 crediti bonus per richiedere i benefici per gli anni successivi al terzo.
3. Specifiche del bonus:
 - a) il valore del bonus accresce solamente se non lo si utilizza, fino ad un massimo di 15 crediti bonus;
 - b) i singoli bonus però non sono cumulabili tra loro;
 - c) il bonus utilizzato totalmente dallo studente determina la perdita del diritto a utilizzare altri punti di bonus per tutto il resto della sua carriera universitaria;
 - d) la quota di bonus residua potrà essere utilizzata negli anni successivi;
 - e) il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale (massimo 15 crediti). Non verranno maturati nuovi punti di bonus nella laurea magistrale;
 - f) i bonus utilizzati per raggiungere i crediti minimi per l'anno accademico di richiesta dei benefici non possono essere conteggiati dallo studente nei crediti conseguiti per ottenere il merito nell'anno accademico successivo.
4. Il bonus va richiesto dallo studente in fase di compilazione della domanda *on-line* nella sezione "Condizioni di merito". Il bonus, se ancora disponibile, sarà assegnato d'ufficio. Il Servizio Benefici Economici si riserva comunque di effettuare successivi accertamenti in merito alla disponibilità residua del bonus.
5. Lo studente proveniente da altre Università italiane o da altre Istituzioni AFAM che richiede l'utilizzo del bonus, deve indicare nella domanda *on-line* il nome dell'Università di provenienza. Il Servizio Benefici Economici verifica d'ufficio i bonus autocertificati dallo studente.
6. Non possono utilizzare i crediti bonus:
 - a) gli studenti iscritti a corsi di laurea vecchio ordinamento;
 - b) gli studenti iscritti ai primi anni per raggiungere il requisito di merito di cui all'art. 8 comma 2 (20 cfu);
 - c) gli studenti iscritti a un primo anno del corso di laurea magistrale per il raggiungimento di 135 crediti che danno il diritto alla conferma di posto alloggio.

9.3 Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale - requisiti di accesso e di merito

1. La domanda per il "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" consente agli studenti, in possesso di 135 cfu sostenuti e registrati dall'Università alla data del 10/08/2024 (o 114 cfu per gli studenti disabili), di presentare la richiesta di benefici per i due differenti livelli di studio in un unico momento. Possono presentare questo tipo di domanda esclusivamente gli studenti che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
 - a) si sono immatricolati nel 2021/2022 (o 2020/2021 per gli studenti disabili) ad un corso di laurea di primo livello presso l'Università degli Studi di Genova;
 - b) non ancora laureati al 31/07/2024;
 - c) devono essere iscritti per l'a.a. 2024/2025 ad un primo anno di laurea magistrale o al quarto anno di laurea di primo livello.

Gli studenti che non soddisfino congiuntamente quanto riportato alle precedenti lettere a), b) e c) devono verificare il possesso dei requisiti per la richiesta come "ultimo semestre" di laurea di cui al paragrafo 9.4 o come "primo anno di laurea magistrale" di cui all'art. 8 del presente Bando.

Lo studente già laureato (corso di laurea di I livello) al momento di presentazione della domanda di benefici o che si laurea entro il 31/07/2024, deve presentare domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale.

2. Le scadenze per la presentazione della domanda di "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" sono quelle indicate per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.
3. La richiesta di benefici per il "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" deve essere presentata utilizzando l'apposita opzione presente all'interno della domanda *on-line* alla sezione "cosa studi". Lo studente compila consecutivamente prima i campi relativi al settimo semestre del corso di laurea di I livello e a seguire quelli relativi al primo anno di laurea magistrale.
4. I requisiti di merito per l'ottenimento/mantenimento dei benefici in caso di domanda "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" sono i seguenti:
 - per il settimo semestre sono richiesti all'atto di presentazione della domanda i requisiti indicati alle Tabelle n. 3 e n. 4 del precedente paragrafo 9.1 del presente Bando;
 - per il primo anno di laurea magistrale devono essere conseguiti nel corso dell'anno accademico secondo quanto indicato al precedente art. 8 del presente Bando.
5. Agli studenti che risulteranno vincitori della borsa di studio sarà corrisposta come prima rata il 25% degli importi netti della borsa di cui alla Tabella n. 8 dell'art.17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni, entro il 31/12/2024.

La seconda rata verrà erogata con le seguenti modalità:

- a) Studente iscritto ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025:
 - al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10/08/2025 – 75% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'art. 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;

- al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 30/11/2025 – 25% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'art. 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
- b) Studente iscritto ad un settimo semestre (quarto anno di laurea di I livello) per l'a.a. 2024/2025:
 - 25% degli importi netti di cui alla Tabella n. 8 dell'art. 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;

Agli studenti di cui al precedente comma 5 lett. b), vincitori di borsa di studio, che non conseguono almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2025, sono revocati i benefici e devono restituire l'importo della borsa di studio indebitamente percepita e rimborsare i costi degli eventuali servizi goduti (alloggio e ristorazione).

6. Gli studenti vincitori della borsa di studio per il "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" che:
 - a) non dovessero iscriversi al primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025 entro il 10 marzo 2025, sono considerati a tutti gli effetti vincitori di borsa di studio per l'ultimo semestre;
 - b) risultino iscritti ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025, nell'anno accademico 2025/2026 potranno concorrere soltanto come iscritti al secondo anno di laurea magistrale.

9.4 Ultimo semestre - requisiti di accesso e di merito

1. La domanda per l'"ultimo semestre" è riservata agli studenti in possesso dei requisiti di cui alle Tabelle n. 3 e n. 4 dell'art. 9.1 (merito richiesto per "ultimo semestre") e che risultino iscritti per l'a.a. 2024/2025 al primo anno oltre la durata legale del corso: laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale.
2. Gli studenti vincitori di borsa "ultimo semestre" hanno diritto:
 - c) al 50% degli importi di cui alla Tabella n. 8 dell'art. 17 del presente Bando, comprese eventuali integrazioni;
 - d) a un pasto giornaliero gratuito presso i Centri di Ristorazione a decorrere dalle graduatorie definitive e fino al 31 marzo 2025;
 - e) al posto alloggio gratuito, se assegnatari dello stesso, a decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie e fino al 31 marzo 2025.

Resta inteso che dal 1° aprile 2025 lo studente vincitore di borsa semestrale è tenuto al pagamento dei pasti alla tariffa di "Fascia" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e dell'affitto mensile di € 200,00 fino al conseguimento della laurea.

Articolo 10 - Studenti iscritti a corsi di dottorato e scuole di specializzazione - Requisiti di accesso e di merito

1. Il requisito di merito richiesto agli studenti iscritti ai corsi di dottorato attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, e alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (primi anni e anni successivi) è l'iscrizione e l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.

Articolo 11- Requisiti economici

11.1 ISEE Universitario/Parificato

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ss.mm.ii in materia di ISEE e integrate sulla base degli ulteriori criteri di selezione in attuazione dell'art. 5 del d.P.C.M. 9 aprile 2001 e degli artt. 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. Per la richiesta dei benefici lo studente deve obbligatoriamente essere in possesso dell'attestazione ISEE per le Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario (ISEEU/ISEEUP) come di seguito specificato.

11.1.1 ISEEU - Attestazione ISEE Universitario

1. Può essere rilasciata da tutti i Centri Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) oppure può essere compilata sul sito INPS.
2. È considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso per l'attribuzione di benefici per l'a.a. 2024/2025, l'ultima attestazione ISEEU 2024 presente in banca dati INPS, emessa in favore dello studente che richiede i benefici di cui al presente Bando, la cui Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è stata sottoscritta entro il 31 luglio 2024.
3. È considerata valida, inoltre, l'attestazione ISEE corrente, rilasciata sulla base dell'attestazione ISEEU 2024 con le suddette modalità e nel sopracitato termine.
4. Nella domanda *on-line* allo studente viene richiesta obbligatoriamente l'autorizzazione nei confronti di ALiSEO a prelevare dalla banca dati INPS i parametri relativi all'ultima attestazione ISEEU 2024 emessa in suo favore e richiesta entro il 31 luglio 2024.
5. Lo studente che entro la scadenza di presentazione della domanda non fosse ancora in possesso dell'ISEE Universitario, per partecipare al concorso di cui al presente Bando, deve essere in possesso almeno della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAAF.
6. Qualora non risulti presente alcuna DSU 2024 nella banca dati INPS richiesta entro il 31 luglio 2024, lo studente sarà escluso in via DEFINITIVA dal concorso già nelle graduatorie provvisorie.
7. Non sono considerate valide ai fini del concorso le attestazioni ISEEU con annotazioni e/o difformità.

8. Le attestazioni ISEEU emesse entro il 31 luglio 2024 contenenti annotazioni e/o difformità o attestazioni “ISEE ordinario” possono essere corrette e rimesse, pena l’esclusione in via DEFINITIVA dal concorso, entro il 25 ottobre 2024.

11.1.2 ISEEUP - Attestazione ISEE Universitario Parificato

1. Può essere rilasciata unicamente dai Centri Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionati con ALiSEO, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale di ALiSEO stesso.
2. Lo studente per ottenere l’ISEEUP deve essere in possesso della documentazione consolare richiesta dai CAAF convenzionati.
3. Sono considerate valide, ai fini della partecipazione al concorso per l’attribuzione di benefici per l’a.a. 2024/2025 le attestazioni ISEEUP rilasciate dai CAAF convenzionati nell’anno solare 2024 entro il 25 ottobre 2024.
4. Lo studente che presenta domanda di benefici entro il termine previsto dal presente Bando, e non è in possesso dell’attestazione ISEEUP 2024 entro il 25 ottobre 2024, viene inserito nelle graduatorie nella condizione di “Idoneo Sospeso” e può sanare la propria situazione relativa alla mancanza dell’ISEEUP, pena la revoca dei benefici assegnati, entro il 31 dicembre 2024. Nella domanda *on-line* lo studente deve obbligatoriamente effettuare l’upload dell’attestazione ISEEUP 2024 entro il suddetto termine.

11.1.3 Richiesta ISEEU o ISEEUP

1. In via esplicativa e non esaustiva per la richiesta dell’attestazione ISEEU o ISEEUP si riporta la seguente tabella:

Attestazione ISEEU o ISEEUP			<i>Tabella n. 5</i>
STUDENTE	NUCLEO FAMILIARE INTERAMENTE RESIDENTE IN ITALIA	NUCLEO FAMILIARE INTERAMENTE RESIDENTE ALL'ESTERO	NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE IN PARTE IN ITALIA E IN PARTE ALL'ESTERO
CITTADINANZA ITALIANA	ISEEU	ISEEUP Anche in caso di intero nucleo familiare iscritto all’AIRE	ISEEU Se ricorre uno dei seguenti casi: 1) i membri del nucleo familiare residenti all’estero sono iscritti all’AIRE e sono coniugati con un membro del nucleo familiare residente in Italia; 2) studente richiedente benefici iscritto all’AIRE e con nucleo familiare interamente residente in Italia. In tutti gli altri casi: ISEEUP
CITTADINANZA UE O EXTRA-UE	ISEEU	ISEEUP	ISEEUP Integrato da ISEE ORDINARIO relativo ai redditi e patrimoni in Italia e dei membri del nucleo familiare residenti in Italia ISEEU; solo se i membri del nucleo familiare residenti all’estero sono cittadini italiani iscritti all’AIRE e sono coniugati con un membro del nucleo familiare residente in Italia
STUDENTE APOLIDE o TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	ISEEU che tiene conto solo di eventuali redditi e patrimoni prodotti e/o posseduti in Italia		

11.2 Limiti reddituali ed economici - ISEEU - ISEEUP e ISPEU- ISPEUP

1. L’ISEEU - ISEEUP del nucleo familiare dello studente richiedente i benefici previsti dal presente Bando non deve superare € 27.726,00 e l’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitaria (di seguito denominato ISPEU - ISPEUP) non deve superare € 60.275,00. Il superamento anche solo di uno dei due indicatori sopra citati è causa di esclusione dai benefici del presente Bando.
I valori degli indicatori economici sopra indicati e riportati nella seguente Tabella n. 6 sono determinati rispettando i valori massimi stabiliti dal decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 14 marzo 2024, n. 318.

REQUISITO ECONOMICO		<i>Tabella n. 6</i>
Reddito	Patrimonio	
ISEEU-ISEEUP ≤ € 27.726,00	ISPEU-ISPEUP ≤ € 60.275,00	

2. Qualora lo studente, durante la compilazione della domanda *on-line*, nell'apposita casella della sezione "dati economici" abbia indicato un importo di borsa di studio erogato da ALiSEO nell'anno di imposta 2022, l'importo verrà detratto d'ufficio dall'ISEEU-ISEEUP 2024. Lo studente è inserito in graduatoria con gli indicatori ISEEU-ISEEUP e ISPEU-ISPEUP ricalcolati al netto dell'importo di borsa di studio inserito.
3. Per la determinazione del nucleo familiare convenzionale dello studente si fa riferimento alla normativa vigente relativa in materia di ISEEU.
4. ALiSEO non è in alcun modo responsabile della mancata trasmissione da parte dell'INPS/CAAF dei dati contenuti nelle attestazioni e/o dell'elaborazione dell'ISEEU/ISEEUP per la richiesta dei benefici.

11.3.1 Studenti internazionali Extra UE senza visto – accesso alla domanda *on-line*

1. Lo studente internazionale Extra UE che vuole richiedere i benefici ALiSEO per un primo anno di corso di laurea, ma che non riesce ad ottenere il visto per arrivare in Italia entro la scadenza per la presentazione della domanda di benefici a causa di ritardi nel rilascio del visto da parte delle Autorità competenti, può comunque inoltrare domanda di benefici dall'estero entro i termini stabiliti all'art. 7 del presente Bando.
Lo studente, una volta effettuata la procedura di pre-immatricolazione, tramite il Settore Accoglienza Stranieri dell'Università, entra in possesso del numero di matricola, indispensabile per inoltrare la domanda *on-line* di benefici dall'estero. Nella domanda di benefici viene richiesto allo studente l'*upload* del passaporto in corso di validità. Lo studente deve:
 - a) essere in possesso dell'attestazione ISEEUP rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF) convenzionato con ALiSEO entro le date di cui al paragrafo 11.1.2;
 - b) inserire nella sezione "Sportello Studente" il proprio codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, italiano o dell'area SEPA (per quest'ultimo inserire anche SWIFT/BIC), intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio;
 - c) effettuare l'*upload* del certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

11.3.2 Studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo

1. Gli studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 13 febbraio 2024, n. 440, (vedi Tabella n. 7 sotto riportata) devono essere in possesso, della certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Tale attestazione, ai fini della quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEU e ISPEU è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori a € 0,00.
Lo studente in fase di presentazione della domanda di benefici deve dichiarare di provenire da "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo" e contestualmente effettuare l'*upload* della suddetta certificazione. In mancanza di uno o di entrambi gli adempimenti di cui sopra, lo studente non viene considerato proveniente da "Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo".

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI E IN VIA DI SVILUPPO

Afghanistan	Mauritania
Angola	Mozambique
Bangladesh	Myanmar
Benin	Nepal
Burkina Faso	Niger
Burundi	Rwanda
Cambodia	Sao Tome and Principe
Central African Republic	Senegal
Chad	Sierra Leone
Comoros	Solomon Islands
Democratic People's Republic of Korea	Somalia
Democratic Republic of Congo	South Sudan
Djibouti	Sudan
Eritrea	Syrian Arab Republic
Ethiopia	Tanzania
Gambia	Timor-Leste
Guinea	Togo
Guinea-Bissau	Tuvalu
Haiti	Uganda
Kiribati	Yemen
Lao People's Democratic Republic	Zambia
Lesotho	
Liberia	
Madagascar	
Malawi	
Mali	

11.3.3 Studenti apolidi e in regime di protezione internazionale

1. Lo studente apolide in fase di presentazione della domanda di benefici deve dichiarare di essere “Apolide” e contestualmente effettuare l'*upload* della copia del permesso di soggiorno che attesti lo “status di apolide”, o se in mancanza di tale documentazione, della copia autenticata della sentenza che dichiara la condizione di apolide.
In mancanza di uno o di entrambi gli adempimenti di cui sopra, lo studente non viene considerato “Apolide”.
2. Lo studente sottoposto a regime di protezione internazionale in fase di presentazione della domanda di benefici deve dichiarare di essere “in regime di protezione internazionale” e contestualmente effettuare l'*upload* della copia del permesso di soggiorno con l'indicazione di “asilo politico” o “protezione speciale”; se non è ancora in possesso del permesso di soggiorno, lo studente può effettuare l'*upload* dell'attestato nominativo rilasciato dalla Questura o del provvedimento rilasciato dalla Commissione territoriale competente nel quale viene riconosciuto lo status di protezione internazionale.
In mancanza di uno o di entrambi gli adempimenti di cui sopra, lo studente non viene considerato nella condizione di regime di protezione internazionale”.
3. Ai fini della valutazione economica, per gli studenti apolidi e in regime di protezione internazionale, si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni prodotti in Italia. Se lo studente e l'eventuale nucleo familiare non possiedono redditi in Italia, la quantificazione dell'importo degli indicatori ISEEU e ISPEU è fatta corrispondere per entrambi gli indicatori ad € 0,00.
4. Qualora vengano previsti altri status oltre a quelli sopra citati verranno presi in considerazione ai fini della valutazione del reddito.

11.4 Nucleo familiare indipendente**11.4.1 Studente indipendente**

1. Per richiedere i benefici del presente Bando, lo studente costituisce nucleo familiare indipendente da quello della famiglia di origine in presenza di entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) presenza di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepito negli anni d'imposta 2022 e 2023, non inferiore ad € 9.000,00 per ciascun anno.

In fase di compilazione della domanda di benefici lo studente in possesso di entrambi i requisiti di cui alle lettere a) e b) deve dichiarare di essere nella condizione di "studente indipendente".

2. In tutti i casi in cui lo studente, pur non vivendo più nella famiglia d'origine, non possieda i requisiti sopra indicati per essere considerato studente indipendente deve obbligatoriamente far riferimento ai componenti del nucleo familiare d'origine e alle loro condizioni economiche e patrimoniali.
3. Per il rilascio dell'attestazione ISEEU/ISEEUP dello studente indipendente valgono, in via esplicativa e non esaustiva, le stesse indicazioni relative al nucleo familiare di cui alla Tabella n. 5 in riferimento allo studente stesso.
4. Lo studente "indipendente" è considerato "fuori sede" a prescindere dal luogo di residenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n.1320.

11.4.2 Studente coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 legge n. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza

1. Lo studente coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto registrata presso il Comune di residenza dello studente stesso, qualora non soddisfi le condizioni per essere considerato "indipendente", deve sommare al proprio reddito quello del coniuge (per ciascun anno di imposta 2022 e 2023).
 - a) Qualora raggiunga l'importo minimo reddituale di € 9.000,00 (per ciascun anno di imposta 2022 e 2023) l'attestazione ISEEU/ISEEUP farà quindi riferimento al solo nucleo che lo studente ha costituito con il proprio coniuge, escludendo la famiglia di origine.
 - b) Qualora il reddito percepito dallo studente coniugato e dal proprio coniuge non raggiunga il limite minimo richiesto di € 9.000,00 (per ciascun anno di imposta 2022 e 2023), lo studente deve far riferimento alla famiglia di origine escludendo quindi il coniuge ed eventuali figli.

11.4.3 Studente separato o divorziato

1. Lo studente separato o divorziato anche se con figli, qualora non soddisfi le condizioni per essere considerato "indipendente" deve obbligatoriamente far riferimento alla famiglia di origine.

11.4.4 Casi con nucleo familiare composto dal solo studente

1. Lo studente non in possesso dei requisiti per essere considerato "indipendente" può comunque presentare l'ISEEU/ISEEUP, relativo unicamente alla propria condizione economica, solamente se è orfano di entrambi i genitori oppure se si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 DPR 223/89.
Le categorie previste per la convivenza anagrafica sono:
 - a) appartenente ad un ordine religioso;
 - b) appartenente ad una comunità di accoglienza;
 - c) sottoposto a regime di detenzione;
 - d) militari.
2. Lo studente appartenente ad una comunità di accoglienza o lo studente inserito nel progetto "care leavers" può richiedere il posto alloggio presso le residenze ALiSEO pur non risultando nella condizione di studente "fuori sede" in riferimento alla propria residenza e al corso di studi frequentato.
3. Lo studente in condizione di "convivenza anagrafica" e coniugato, per l'elaborazione dell'ISEEU/ISEEUP deve far riferimento al nucleo familiare che ha costituito con il proprio coniuge e gli eventuali figli.
4. ALiSEO si riserva di richiedere allo studente idonea documentazione che attesti le condizioni di cui al presente paragrafo 11.4.4.

11.5 Requisiti economici per gli studenti iscritti a corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione

1. Gli studenti che richiedono i benefici per i corsi di dottorato di ricerca e per le scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del presente Bando, devono attenersi a quanto disposto all'art. 11 del presente Bando.
Per tali studenti il nucleo familiare è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dall'eventuale coniuge, dai figli anche maggiorenni.
Si precisa che l'ISEE nucleo ristretto può essere richiesto anche dagli studenti il cui nucleo familiare anagrafico risulti composto dalla propria famiglia di origine. In questo caso è necessario fare esplicita richiesta al CAAF in sede di compilazione di DSU compilando il quadro A "nucleo familiare ristretto per i dottorati".

Articolo 12 - Integrazioni alla borsa di studio

1. Gli importi della borsa di studio di cui all'art. 17 (Tabella n. 8) del presente Bando possono essere integrati per gli studenti:
 - a) con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando, pari al 25% dell'importo lordo della borsa di studio;

- b) ammessi dall'Università e dalle Istituzioni AFAM a partecipare ai programmi di mobilità internazionale (comunitari e non) per l'anno accademico 2024/2025, secondo quanto determinato dall'art. 14 del presente Bando;
- c) che conseguono il titolo di laurea con votazione compresa tra 99 e 110 entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici (premio di laurea).

Tali studenti devono inoltrare la richiesta di premio di laurea esclusivamente tramite procedura *on-line*, collegandosi al sito www.aliseo.liguria.it.- Sportello universitario secondo le modalità indicate sul sito istituzionale di ALiSEO (alla sezione Benefici Economici Universitari) entro 30 giorni dalla seduta di laurea per beneficiare di una integrazione pari alla metà dell'importo della borsa di studio (al netto delle integrazioni) ottenuta nell'ultimo anno di corso. Tale integrazione non è prevista per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio relativo a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/1999 e a corsi di dottorato e scuole di specializzazione. L'erogazione del "premio di laurea" viene concessa solo in caso di assegnazione della borsa di studio a tutti gli studenti per l'a.a. 2024/2025.

Si specifica che gli studenti che conseguono il titolo di laurea entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici in riferimento all'a.a. 2023/2024 e hanno presentato domanda di benefici per l'a.a. 2024/2025 come:

- "ultimo semestre" o "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" e risultano iscritti al primo anno fuori corso per l'a.a. 2024/2025, anche se laureati in corso, non possono richiedere la suddetta integrazione alla borsa di studio;
 - "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" e risultano iscritti ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025, possono richiedere la suddetta integrazione alla borsa di studio.
 - "ultimo semestre" e risultano iscritti ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025, possono richiedere la suddetta integrazione alla borsa di studio;
 - "ultimo semestre" e non risultano iscritti all'a.a. 2024/2025, possono richiedere la suddetta integrazione alla borsa di studio in quanto laureati in corso;
- d) con un ISEEU/ISEEUP inferiore o uguale al 50% (€ 13.863,00) del limite massimo di riferimento (€ 27.726,00), pari al 15% dell'importo lordo della borsa di studio;
 - e) con iscrizione ai corsi di studio in materie S.T.E.M (definiti dal MUR) in riferimento alle sole studentesse, pari al 15% dell'importo lordo della borsa di studio;
 - f) iscritti contemporaneamente a più corsi di studio, pari al 20% dell'importo lordo della borsa di studio. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il suddetto incremento.
- La richiesta dell'integrazione di cui alla presente lettera deve essere inoltrata dal 1/10/2024 al 15/10/2024 entro le ore 12.00 tramite procedura *on line*.

2. In riferimento alle maggiorazioni di cui alle lett. d) e f), si precisa quanto segue:

- a) le integrazioni di cui alle lett. d) e e) non sono cumulabili. Pertanto, nel caso in cui la studentessa soddisfi entrambe le condizioni, viene erogato il solo incremento di cui alla lett. e);
- b) le integrazioni di cui alle lett. d), e) e f) vengono liquidate secondo le modalità previste per l'erogazione della borsa di studio in riferimento all'iscrizione dello studente, ad eccezione dello studente iscritto ad anni successivi di corsi di laurea e di laurea magistrale, al quale l'integrazione di cui alla lett. f) viene liquidata contestualmente alla seconda rata della borsa di studio;
- c) in riferimento all'iscrizione contemporanea a più corsi di studio di cui alla lett. f), la borsa di studio e i servizi ad essa collegati possono essere ottenuti limitatamente ad una sola iscrizione indicata prioritariamente nella domanda di benefici.

3. Le integrazioni di cui al presente articolo vengono erogate al 50% per gli studenti iscritti per l'a.a. 2024/2025 ad un "ultimo semestre".

Articolo 13 - Integrazione borsa di studio e agevolazione benefici per gli studenti con disabilità (riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o invalidità pari o superiore al 66%)

1. Al fine della richiesta dell'integrazione alla borsa di studio di cui al presente articolo vengono considerati disabili, ai sensi decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n.1320, gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%.

Tali studenti, al fine di poter usufruire dei benefici elencati al successivo comma 2, in sede di presentazione della domanda ad ALiSEO, devono barrare la casella "Integrazione studenti con riconoscimento handicap (art. 3 comma 1 legge n. 104/92) o con invalidità pari o superiore al 66%".

2. Tali studenti usufruiscono dei seguenti benefici/agevolazioni, in parte già citati nei precedenti articoli di cui al presente Bando:

- a) integrazione del 25% dell'importo lordo della borsa di studio;
- b) concessione dei benefici, limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio, è garantita per un periodo di tempo, calcolato dall'anno convenzionale di prima iscrizione, aumentato di semestri aggiuntivi rispetto agli studenti senza disabilità, come riportato al precedente art. 3.3 del presente Bando;
- c) priorità di assegnazione nelle graduatorie borsa di studio e posto alloggio rispetto agli studenti senza disabilità;
- d) requisito di merito agevolato per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo (vedi Tabella n. 4);

- e) erogazione della borsa di studio, comprensiva dell'integrazione studenti con disabilità, in un'unica soluzione, entro il 31/12/2024, per gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi senza la richiesta del requisito di merito di cui al precedente art. 8 comma 6 del presente Bando;
 - f) fruizione a titolo gratuito di due pasti giornalieri presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO;
 - g) facoltà di scelta per lo studente idoneo al posto alloggio, tra l'assegnazione dell'alloggio e l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze (vedi art. 22);
 - h) erogazione della quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8 per lo studente idoneo al posto alloggio e frequentante corsi di studio dell'Università o delle Istituzioni AFAM presso sedi ove non vi è disponibilità di alloggi ALiSEO.
3. Gli studenti, al fine di fruire dell'integrazione di cui al presente articolo, in fase di presentazione della domanda di benefici, devono effettuare l'*upload* della certificazione, in corso di validità attestante il riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o l'invalidità pari o superiore al 66%, rilasciata dagli organismi pubblici competenti italiani. Per lo studente che non ha effettuato l'*upload* della suddetta certificazione, ALiSEO effettua la revoca dell'integrazione di cui al presente articolo. A seguito della revoca della suddetta integrazione, ALiSEO provvede anche alla revoca dei benefici qualora lo studente si trovi nelle seguenti condizioni:
- a) iscritto ad anni successivi al primo che non sia in possesso dei requisiti di merito previsti per gli studenti senza disabilità di cui alla Tabella n. 3;
 - b) iscritto ai primi anni di tutti i corsi che non sia in possesso del requisito di merito previsto al precedente art. 8 comma 2 del presente Bando.
4. L'importo relativo all'integrazione di cui al presente articolo per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo viene erogato in due rate secondo le tempistiche relative all'erogazione della borsa di studio.

Articolo 14 - Integrazione borsa di studio per mobilità internazionale

1. Possono richiedere l'integrazione alla borsa di studio a titolo di mobilità internazionale unicamente gli studenti che risultino vincitori nelle relative graduatorie redatte dall'Università o dalle Istituzioni AFAM. Tali studenti, in sede di presentazione della domanda di benefici, devono barrare la casella "Integrazione per mobilità internazionale", autocertificare il Paese di destinazione e il periodo di permanenza all'estero quantificato in mesi, fino a un massimo di dieci. Gli studenti iscritti ai primi anni del corso di laurea magistrale, per poter richiedere l'integrazione di cui al presente articolo, devono dichiarare di essere in possesso, al 10/08/2024, di almeno 135 crediti (conseguiti nella laurea di primo livello).
2. L'integrazione di cui al comma precedente:
 - a) non può essere concessa agli studenti iscritti ai primi anni di laurea di primo livello e agli studenti iscritti ai corsi di scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca;
 - b) può essere concessa una sola volta per ogni livello di studio;
 - c) può essere concessa per un numero massimo di dieci mesi trascorsi all'estero.
3. L'importo dell'integrazione della borsa di studio relativo ai programmi di mobilità internazionale attribuito da ALiSEO è pari a € 600,00 mensili. Dall'importo suddetto è dedotto l'ammontare della borsa di studio sui Fondi dell'Unione Europea (contributo comunitario) o su altri accordi bilaterali, anche non comunitari. L'integrazione per mobilità internazionale di cui al presente articolo è aggiuntiva rispetto al "premio per risultati" erogato dall'Università ed è incompatibile con l'integrazione di Ateneo/Istituzioni AFAM. ALiSEO inoltre prevede un rimborso complessivo delle spese di viaggio così determinato:
 - a) € 100,00 per i paesi europei;
 - b) € 500,00 per i paesi extraeuropei.
4. Gli studenti aventi diritto all'integrazione della borsa di studio relativa ai programmi di mobilità internazionale sono individuati in base ad una graduatoria definita secondo i criteri di determinazione delle graduatorie alloggi e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
5. Per ottenere l'importo monetario di cui al comma 3 del presente articolo lo studente deve ottenere, nel periodo di studio e/o tirocinio all'estero, un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
6. Per l'erogazione dell'importo relativo all'integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale valgono le seguenti disposizioni:
 - a) la prima rata, corrispondente a metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, è erogata contestualmente alla prima rata della borsa di studio;
 - b) la rata conclusiva è corrisposta soltanto al termine del periodo di mobilità e successivamente alla trasmissione da parte dell'Università e delle Istituzioni AFAM, al Servizio Benefici Economici, della certificazione attestante il:
 - periodo di permanenza all'estero;
 - riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.
7. ALiSEO effettua il calcolo dell'importo della rata conclusiva in base al numero di mesi effettivamente trascorsi all'estero e desunti dalla certificazione relativa.

Ciascuna mensilità è considerata valida purché i giorni effettivi di permanenza all'estero siano uguali o maggiori di quindici. Se il calcolo effettuato sul numero di mesi effettivamente trascorsi all'estero, dovesse determinare un importo inferiore a quanto già percepito dallo studente a titolo di prima rata, lo studente stesso è tenuto a restituire la somma per la quale non ha maturato il diritto.

8. L'importo dell'integrazione alla borsa di studio di cui al presente articolo, per gli studenti collocati nella graduatoria "ultimo semestre", può essere erogato fino ad un massimo di cinque mesi.
9. Lo studente in mobilità internazionale e nazionale (in Italia) deve obbligatoriamente e tempestivamente segnalarlo ai Servizi Ristorazione (che provvede a sospendere il servizio ristorazione come indicato nelle Disposizioni per la Ristorazione) e Abitativo (se studente alloggiato per la sospensione del posto letto secondo le modalità di cui al successivo art. 20 comma 5 del presente Bando), utilizzando l'apposito modulo presente sul sito istituzionale di ALiSEO alla sezione Diritto allo Studio
10. Gli studenti in mobilità internazionale e nazionale (in Italia) nell'anno accademico 2024/2025 non hanno diritto a eventuali rimborsi per la mancata fruizione dei servizi (ristorazione e alloggio) in quanto l'importo dell'integrazione "Mobilità" comprende i rimborsi per la mancata fruizione dei suddetti servizi a cui avrebbero diritto.
11. Gli studenti non vincitori nelle graduatorie redatte dall'Università o dalle Istituzioni AFAM relative ai programmi di mobilità internazionale sono esclusi nella graduatoria integrazione Mobilità internazionale di ALiSEO.
12. ALiSEO effettua la revoca dell'integrazione alla borsa di studio per mobilità internazionale agli studenti non in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e agli studenti per i quali l'Università o le Istituzioni AFAM abbiano comunicato al Servizio competente il non completamento del programma o la rinuncia allo stesso.

Articolo 15 - Criteri per l'assegnazione delle borse di studio

1. Le borse di studio, fino alla concorrenza della disponibilità del bilancio, sono assegnate prioritariamente agli studenti con disabilità di cui all' art. 13 del presente Bando nonché, nella misura di n. 40 borse di studio, agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368 e ai corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210.
2. Le risorse disponibili dopo tale assegnazione sono utilizzate per l'assegnazione delle borse di studio per gli iscritti ad anni successivi al primo, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio.
3. In caso di ulteriori disponibilità di risorse, si procede, fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio, all'assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale.
4. In caso di ulteriori disponibilità, si procede all'assegnazione, agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, di borse di studio in servizi (posto alloggio e servizio ristorazione).
5. Le risorse eventualmente residue dopo tale assegnazione sono utilizzate per assegnare le quote monetarie della borsa di studio agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, secondo l'ordine delle graduatorie.

Articolo 16 - Criteri per la formulazione delle graduatorie delle borse di studio

1. Per gli studenti iscritti all'Università sono formulate sei graduatorie relative rispettivamente a:
 - a) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEEU/ISEEUP;
 - b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di primo livello non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEEU/ISEEUP;
 - c) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEEU/ISEEUP;
 - d) studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale non appartenenti all'Unione Europea in base all'ordine crescente dell'ISEEU/ISEEUP;
 - e) studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi del nuovo ordinamento: l'attribuzione delle borse avverrà sulla base di graduatorie di merito in relazione al numero dei crediti superati al 10 agosto 2024 rapportati ai crediti o annualità richiesti in riferimento all'anno convenzionale di prima immatricolazione così come indicato al precedente art. 9 del presente Bando;
 - f) studenti che hanno presentato la domanda di benefici come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" in base al numero dei crediti superati al 10 agosto 2024 rapportati ai crediti richiesti in riferimento all'anno convenzionale di prima immatricolazione così come indicato al precedente art. 9 del presente Bando.

A parità di situazione:

- a) nelle prime quattro graduatorie - lettere a), b), c), d) precede il più giovane d'età;
- b) nella quinta e sesta graduatoria - lettere e), f) si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - lo studente che non utilizza il bonus;
 - lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
 - lo studente con la votazione media più elevata;
 - lo studente con lo status di vincitore borsa di studio ALiSEO per l'a.a. 2023/2024;
 - lo studente con l'ISEEU/ISEEUP più basso.
2. Per gli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM sono redatte graduatorie per ciascuna Istituzione AFAM, ordinate secondo le seguenti modalità:

- a) studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello appartenenti all'Unione Europea, la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell'ISEEU/ISEEUP;
- b) studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo e secondo livello non appartenenti all'Unione Europea, la graduatoria sarà ordinata in base all'ordine crescente dell'ISEEU/ISEEUP;
- c) studenti iscritti ad anni successivi al primo, l'attribuzione delle borse avverrà con graduatorie di merito redatte sulla base del numero dei crediti conseguiti al 10 agosto 2024 rapportati ai crediti minimi richiesti dal presente Bando.
- A parità di situazione:
- a) nelle prime due graduatorie - lettere a), b) precede il più giovane d'età;
- b) nella terza graduatoria si applicano i seguenti criteri di priorità:
- lo studente con la votazione media più elevata;
 - lo studente con l'ISEEU/ISEEUP più basso.
3. Per studenti iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di dottorato di ricerca la graduatoria è formulata in base all'ordine crescente dell'ISEEU/ISEEUP in cui precedono gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.
4. A parità di situazione economica precede lo studente con lo status di vincitore di borsa di studio ALiSEO per l'anno accademico 2023/2024.

Articolo 17 - Importi della borsa di studio e servizi connessi

17.1 Importi

1. L'importo lordo della borsa di studio varia in base all'ISEEU/ISEEUP e alla tipologia di studente "In Sede", "Pendolare", "Fuori Sede" (art. 4 del presente Bando).
La borsa di studio consiste nell'erogazione di una quota monetaria in denaro al netto del valore annuale attribuito al servizio ristorazione (€ 1.139,00) e al servizio alloggio (€ 2.507,00). I valori della borsa di studio sono determinati rispettando i valori minimi stabiliti dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 marzo 2024, n. 317.
2. Nella Tabella n. 8 sotto riportata sono indicati gli importi relativi alla borsa di studio ed i servizi ad essa connessi:

<i>Tabella n. 8</i>		
VALORE DELLA BORSA DI STUDIO		
Fascia di appartenenza in base all'ISEEU/ISEEUP	Fascia 1A da € 0 a € 18.485,00	Fascia 1B da € 18.485,01 a € 27.726,00
Studenti "in sede"	€ 2.828,00 Importo netto borsa di studio +	€ 1.414,00 Importo netto borsa di studio +
	1 pasto gratuito giornaliero	1 pasto gratuito giornaliero
Studenti "Pendolari"	€ 4.101,00 Importo lordo borsa di studio	€ 2.665,00 Importo lordo borsa di studio
	€ 1.139,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione	€ 1.139,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione
	€ 2.962,00 Importo netto borsa di studio	€ 1.526,00 Importo netto borsa di studio
Studenti "fuori sede" richiedenti posto alloggio ALiSEO	€ 7.016,00 Importo lordo borsa di studio	€ 5.192,00 Importo lordo borsa di studio
	€ 1.139,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione	€ 1.139,00 Importo trattenuto per il servizio ristorazione
	€ 2.507,00 Importo trattenuto per il servizio abitativo	€ 2.507,00 Importo trattenuto per il servizio abitativo
	€ 3.370,00 Importo netto borsa di studio	€ 1.546,00 Importo netto borsa di studio

3. L'importo lordo della borsa di studio è incrementato nelle seguenti misure secondo quanto disposto dal decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n.1320:
 - a) 15% agli studenti con un ISEEU/ISEEUP inferiore o uguale al 50% (€ 13.863,00) del limite massimo di riferimento (€ 27.726,00);
 - b) 20% alle studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M (per l'elenco dei corsi [DATI PER BILANCIO DI GENERE - COD_Classi di Laurea - COD_FoET2013 - Open Data dell'istruzione superiore \(miur.it\)](#));
 - c) 25% agli studenti con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando;
 - d) 20% agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio. L'incremento non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.
4. In riferimento alle suddette maggiorazioni, si precisa quanto segue:
 - a) le integrazioni di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili. Pertanto, nel caso in cui la studentessa soddisfi entrambe le condizioni, viene erogato il solo incremento del 20%;
 - b) le integrazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) vengono liquidate secondo le modalità previste per l'erogazione della borsa di studio in riferimento all'iscrizione dello studente, ad eccezione dello studente iscritto ad anni successivi di corsi di laurea e laurea magistrale, al quale l'integrazione di cui alla lettera d) viene liquidata contestualmente alla seconda rata della borsa di studio.

17.2 Erogazione borsa di studio e servizi:

1. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:
 - a) all'erogazione dell'importo della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste all'art. 24 del presente Bando;
 - b) a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura a partire dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2025/2026;
 - c) a usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio a titolo gratuito nelle strutture abitative di ALiSEO. Per le modalità e le date di assegnazione del posto alloggio si rimanda agli articoli 19 e 20 del presente Bando.
2. Gli studenti risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio come "ultimo semestre" hanno diritto:
 - a) all'erogazione del 50% dell'importo della borsa di studio indicato nella Tabella n. 8 secondo le disposizioni e modalità previste al precedente art. 9.4 del presente Bando;
 - b) a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive fino al conseguimento della laurea o comunque fino al 31/03/2025;
 - c) a usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio a titolo gratuito fino al conseguimento della laurea o comunque fino al 31/03/2025. Si precisa che dal 01/04/2025 lo studente vincitore di borsa semestrale è tenuto al pagamento dei pasti alla tariffa di "Fascia" (vedere Disposizioni per la Ristorazione) e dell'affitto mensile di € 200,00 fino al conseguimento della laurea;
 - d) il termine del 31/03/2025 è da considerarsi valido salvo eventuali proroghe da parte dell'Università in merito alla scadenza dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio per l'anno accademico 2023/2024.
3. Gli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di laurea risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:
 - a) all'erogazione dell'importo della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste all'art. 8 del presente Bando;
 - b) a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura a partire dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive e fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2025/2026;
 - c) ad usufruire, se studenti fuori sede e assegnatari, del posto alloggio gratuito fino al termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.
4. Gli studenti risultati vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" hanno diritto:
 - a) all'erogazione dell'importo della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste al precedente art. 9.3 del presente Bando;
 - b) a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura, dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive e fino:
 - al 31/03/2025, per gli studenti iscritti all'ultimo semestre;
 - alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2025/2026, per gli studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale;

- c) a usufruire del posto alloggio a titolo gratuito, se studenti fuori sede assegnatari di posto alloggio nelle relative graduatorie, fino:
 - al conseguimento della laurea di primo livello e comunque non oltre il 31/03/2025 per studenti iscritti all'ultimo semestre;
 - fino al termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando per gli studenti iscritti a un primo anno di laurea magistrale.
- 5. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione vincitori nella graduatoria definitiva delle borse di studio hanno diritto:
 - a) all'erogazione dell'importo della borsa di studio secondo le disposizioni e modalità previste al successivo art. 24.3 del presente Bando;
 - b) a usufruire giornalmente di un primo pasto gratuito e di un secondo alla tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione), presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'anno accademico 2025/2026;
 - c) a usufruire del posto alloggio a titolo gratuito, se studenti fuori sede e assegnatari di posto alloggio nelle relative graduatorie fino al termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.
- 6. Nel caso di revoca dei benefici lo studente "Pendolare" o "Fuori sede" deve rimborsare i costi degli eventuali servizi goduti (alloggio e/o ristorazione).

17.3 Precisazioni su borsa di studio e servizi

1. Gli studenti vincitori di borsa di studio, che conseguono il titolo di studio nell'anno accademico 2024/2025, mantengono il diritto all'attribuzione della quota monetaria della borsa (annuale o semestrale), ma non possono continuare a usufruire dei servizi (alloggio e/o ristorazione), secondo quanto disciplinato dai rispettivi regolamenti/disposizioni.
Tali studenti devono pertanto comunicare ad ALiSEO il conseguimento del titolo entro 10 giorni dalla seduta di laurea.
2. Gli studenti "fuori sede" vincitori di borsa di studio, ma non assegnatari di posto alloggio per indisponibilità di posti, possono percepire la borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo rapportato al periodo di indisponibilità del posto rispetto all'intero periodo di concessione, ai sensi di quanto previsto all' art. 22 del presente Bando.
3. Gli studenti risultati idonei nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio a.a. 2024/2025 iscritti ai primi anni di tutti i corsi di laurea e ad anni successivi se non borsisti per l'a.a 2023/2024, hanno diritto ad usufruire giornalmente a tariffa di "Idoneo" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) dei pasti presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive.
4. Gli studenti in condizione di "Sospeso" nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio a.a. 2024/2025 usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa "Fuori fascia" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e non possono essere alloggiati. Fanno eccezione gli studenti che hanno presentato domanda di benefici per il primo anno del corso di laurea magistrale risultano "Sospesi" per mancata iscrizione all'a.a. 2024/2025 in quanto usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di "Idoneo" e possono essere alloggiati se assegnatari di posto alloggio.
5. Gli studenti nelle graduatorie definitive delle borse di studio a.a. 2024/2025 in condizione di "Sospeso" usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di "Fuori Fascia" (vedi Disposizioni per la Ristorazione). Fanno eccezione gli studenti che hanno presentato domanda di benefici per il primo anno del corso di laurea magistrale risultano "Sospesi" per mancata iscrizione all'a.a. 2024/2025 in quanto usufruiscono del Servizio Ristorazione a tariffa di "Vincitore" (vedi Disposizioni per la Ristorazione) e possono essere alloggiati se assegnatari di posto alloggio.
6. Gli studenti risultati idonei non vincitori della borsa di studio nelle graduatorie definitive per esaurimento di fondi sono ammessi a fruire a titolo gratuito dei servizi connessi alla borsa di studio, con le seguenti modalità:
 - a) ristorazione: fruizione giornaliera dei pasti a tariffa di "Idoneo" presso i Centri di Ristorazione di ALiSEO, nei periodi di apertura dal giorno successivo la pubblicazione delle graduatorie definitive a.a. 2024/2025 fino alla pubblicazione delle graduatorie definitive relative all'a.a. 2025/2026;
 - b) servizio alloggio (solo se disponibile): il beneficio è concesso secondo le disposizioni previste all'art.18 del presente Bando.
7. Agli studenti risultati vincitori, in riferimento alla tipologia di appartenenza, nelle graduatorie definitive delle borse di studio a.a. 2024/2025 frequentanti corsi di studio dell'Università o delle Istituzioni AFAM presso sedi ove non vi è disponibilità:
 - a) di punti ristorazione ALiSEO (esclusivamente per studenti pendolari e fuori sede), è assegnato d'ufficio l'incremento della borsa di studio (contributo ristorazione sedi decentrate) relativo all'importo corrispondente al valore attribuito al servizio ristorazione (Tabella n. 8) per il periodo di indisponibilità del servizio ristorazione;
 - b) di alloggi ALiSEO (esclusivamente per studenti fuori sede), possono percepire la borsa di studio incrementata dell'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo, ai sensi di quanto previsto all' art. 22 del presente Bando.
8. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi, né è previsto alcun rimborso per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di apertura e/o di chiusura del servizio ristorazione e/o per la mancata

fruizione totale o parziale del servizio alloggio anche nei periodi di chiusura delle residenze universitarie, fatte salve le sottoelencate situazioni:

- a) per gli studenti che ottengono il diritto all'erogazione del contributo affitto di cui all'art. 22 del presente Bando;
- b) per gli studenti con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando la cui mancata fruizione del servizio alloggio dipenda da quanto previsto al precedente art. 13, comma 2 lett. g) del presente Bando;

Articolo 18 - Servizio alloggio

1. Per concorrere alla concessione del posto alloggio, oltre al possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, è necessario che lo studente risieda nei comuni considerati "fuori sede" rispetto alle sedi universitarie dell'Ateneo genovese e delle Istituzioni AFAM liguri di cui alla Tabella A allegata al presente Bando. Tali studenti, in sede di presentazione della domanda di benefici, devono barrare la casella "posto alloggio".
2. I posti alloggio vengono assegnati ai vincitori di borsa di studio "fuori sede" tenendo conto delle disponibilità dei posti stessi.
3. Agli studenti di cui al presente articolo il posto alloggio viene assegnato per i periodi sottoindicati nella Tabella n. 9.
4. L'eventuale assegnazione può avere decorrenza successiva alle date indicate nella Tabella n.9 fermo restando il termine ultimo indicato.
5. Nei periodi di chiusura delle residenze le strutture del servizio abitativo sono a disposizione di ALiSEO.

Tabella n. 9

	PERIODO A TITOLO GRATUITO	PERIODO A PAGAMENTO	NOTE
STUDENTI UNIGE /AFAM			
CONFERME			
ANNI SUCCESSIVI CONFERME ALLOGGIO (Unige e Afam)	A partire dal 12/09/2024 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.		
ANNI SUCCESSIVI ULTIMI SEMESTRI CONFERME ALLOGGIO	A partire dal 12/09/2024 e fino al 31/03/2025.	A partire dal 01/04/2025 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando corrispondendo la tariffa mensile di € 200,00.	Gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 01/04/2025 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche) devono pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento Tabella n. 10.
ANNI SUCCESSIVI SETTIMO SEMESTRE + PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE CONFERME ALLOGGIO	A partire dal 12/09/2024: - fino al conseguimento della laurea di primo livello o comunque entro il 31/03/2025 per gli studenti iscritti all'ultimo semestre; - entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando per gli studenti iscritti al primo di magistrale.	Dal mese successivo al conseguimento della laurea di primo livello o comunque dal 01/04/2025 e fino al termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando corrispondendo la tariffa mensile di € 200,00.	Gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 01/04/2025 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche) devono pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento Tabella n. 10.
PRIMO ANNO MAGISTRALE CONFERME ALLOGGIO (Unige e Afam)	A partire dal 12/09/2024 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.		Gli studenti che non raggiungono il requisito di merito di cui all'art. 8 devono lasciare l'alloggio e rimborsare i costi di cui alla Tabella n. 10 del servizio alloggio goduto.
NUOVE RICHIESTE			
ANNI SUCCESSIVI NUOVI INGRESSI (Unige e Afam)	A partire dal 26/09/2024 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.		
ANNI SUCCESSIVI ULTIMI SEMESTRI NUOVI INGRESSI	A partire dal 26/09/2024 e fino al 31/03/2025.	A partire dal 01/04/2025 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando corrispondendo la tariffa mensile di € 200,00.	Gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 01/04/2025 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche), devono pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento Tabella n. 10.
ANNI SUCCESSIVI SETTIMO SEMESTRE + PRIMO ANNO DI LAUREA MAGISTRALE"	A partire dal 26/09/2024: - fino al conseguimento della laurea di primo livello o comunque entro il 31/03/2025 per gli studenti	Dal mese successivo al conseguimento della laurea di primo livello o comunque dal 01/04/2025 e fino al termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando	Gli studenti che si laureano nel mese di marzo e che sono ancora in alloggio al 01/04/2025 (in quanto entro i 20 giorni dal conseguimento

NUOVI INGRESSI	iscritti all'ultimo semestre; - entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando per gli studenti iscritti al primo di magistrale.	corrispondendo la tariffa mensile di € 200,00.	della laurea concessi dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche) devono pagare la tariffa relativa alle disposizioni sui posti alloggio a pagamento Tabella n. 10.
PRIMO ANNO LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (Unige e Afam)	A partire dal 04/10/2024 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.		Gli studenti che non raggiungono il requisito di merito di cui all'art. 8 devono lasciare l'alloggio e rimborsare i costi di cui alla Tabella n. 10 del servizio alloggio goduto.
PRIMO ANNO LAUREA MAGISTRALE NUOVI INGRESSI (Unige e Afam)	A partire dal 04/10/2024 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.		Gli studenti che non raggiungono il requisito di merito di cui all'art. 8 devono lasciare l'alloggio e rimborsare i costi di cui alla Tabella n. 10 del servizio alloggio goduto.
STUDENTI DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI			
	PERIODO A TITOLO GRATUITO	PERIODO A PAGAMENTO	NOTE
PRIMI ANNI E ANNI SUCCESSIVI	A partire dal 04/10/2024 ed entro il termine previsto all'art. 20.3 del presente Bando.		

Articolo 19 - Criteri di priorità per il conferimento del posto alloggio

19.1 Riserve posti alloggio

1. ALiSEO riserva i seguenti posti alloggio presso le proprie Residenze:
 - a) n. 8 posti agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 2 del presente Bando; tali posti sono assegnati in ordine crescente di ISEEU/ISEEUP, con priorità per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo;
 - b) n. 5 posti agli studenti AFAM iscritti ad anni successivi al primo; tali posti sono assegnati secondo i criteri di cui ai successivi paragrafi 19.2, 19.3 e 19.4.

19.2 Conferme anni successivi e primo anno laurea magistrale

1. Agli studenti vincitori di borsa inseriti nella graduatoria alloggio come anni successivi al primo o "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale", già assegnatari di alloggio nelle graduatorie del concorso 2023/2024 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'a.a. 2023/2024, viene confermato il posto alloggio occupato nell'a.a. 2023/2024 (conferme);
2. Agli studenti vincitori di borsa inseriti nella graduatoria come primo anno laurea magistrale, già assegnatari di alloggio nelle graduatorie del concorso 2023/2024 e che non vi abbiano rinunciato o che non siano stati revocati nel corso dell'a.a. 2023/2024, viene confermato il posto alloggio occupato nell'a.a. 2023/2024 (conferme), purché siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver conseguito la laurea di primo livello entro il 31 agosto 2024;
 - b) essere in possesso di 135 crediti al 10 agosto 2024 (senza l'utilizzo del bonus).

19.3 Nuove richieste anni successivi

1. I posti resi disponibili dopo le assegnazioni di cui al paragrafo 19.2 sono attribuiti agli studenti non alloggiati nelle residenze nell'anno accademico 2023/2024 iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi (nuove richieste).
Le graduatorie sono ordinate in base al punteggio decrescente ottenuto dalla seguente formula:

$$1000 \times \frac{\text{Crediti (o annualità) studente} - \text{crediti (o annualità) min}}{\text{crediti (o annualità) max} - \text{crediti (o annualità) min}}$$

Crediti (o annualità) studente: considerati validi solo quelli acquisiti entro il 10/8/2024;
 Crediti (o annualità) min: il numero di crediti (o annualità) corrispondenti al requisito minimo di merito richiesto per l'accesso ai benefici in relazione all'anno di prima iscrizione (tabelle n. 3 e n. 4);
 Crediti (o annualità) max: il numero di crediti (o annualità) corrispondenti al numero massimo di crediti (o annualità) previsti dal piano di studio standard a partire dall'anno di prima iscrizione dello studente con esclusione di quelli dell'a.a. 2024/2025.

2. In caso di parità si tiene conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) lo studente che non utilizza il bonus;
 - b) lo studente che utilizza il bonus in misura inferiore;
 - c) lo studente con l'ISEEU/ISEEUP più basso.

19.4 Nuove richieste primi anni

1. I posti resi disponibili dopo le assegnazioni di cui ai paragrafi 19.1 e 19.2 sono così attribuiti:
 - a) per il 70% agli studenti internazionali UE che hanno presentato domanda di benefici come primo anno (con priorità agli studenti che presentano domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale);
 - b) per il 30% agli studenti internazionali Extra UE che hanno presentato domanda di benefici come primo anno (con priorità agli studenti che presentano domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale).
2. Le graduatorie per gli studenti di cui al comma 1 sono formulate in ordine crescente di ISEEU/ISEEUP. In caso di parità precede il più giovane di età.
3. Eventuali posti resi disponibili dopo le assegnazioni ai sensi delle graduatorie precedenti sono ridistribuiti agli studenti idonei all'alloggio sulla base delle percentuali sopra indicate.

19.5 Precisazioni sul posto alloggio

1. Allo studente con disabilità di cui all' art. 13 del presente Bando il posto alloggio è assegnato con priorità rispetto agli altri studenti. Inoltre, gli è concessa la facoltà di scelta tra l'assegnazione dell'alloggio e l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8, se ritenuto più confacente alle proprie esigenze.
2. Nell'assegnazione del posto alloggio ha priorità lo studente risultato "Idoneo" rispetto allo studente "Idoneo Sospeso".
3. Lo studente nella condizione di "Idoneo Sospeso" può essere assegnatario di posto alloggio quando sana la propria posizione, entro i termini previsti in relazione alla tipologia della sospensione e nei limiti della disponibilità di posto alloggio nel momento in cui lo studente stesso sana la propria posizione.
4. Allo studente con figlio minore nato a partire dal 1° gennaio 2018 e presente in Italia al momento di presentazione della domanda nel nucleo familiare dello studente viene erogata l'integrazione in denaro alla borsa di studio, pari alla quota del Servizio Abitativo di cui alla Tabella n. 8, se effettua domanda di contributo affitto come previsto al successivo paragrafo 22.1.

Articolo 20 - Modalità di assegnazione del posto alloggio

20.1 Manifestazione di interesse

1. Il Servizio Abitativo invia, agli studenti idonei al posto alloggio, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente nella domanda *on-line*, le richieste di manifestazione di interesse al posto alloggio.
Decorso il termine senza aver avuto riscontro nei termini indicati nella suddetta manifestazione di interesse, gli studenti sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari al posto assegnato.
2. Agli studenti che hanno aderito alla manifestazione, entro i termini stabiliti, viene inviata una comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo studente nella domanda *on-line*, con l'indicazione della residenza assegnata e la data di convocazione, a decorrere dalle seguenti date:
 - d) dal 12 settembre 2024 per CONFERME anni successivi (Unige e Afam), "ultimo semestre", "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" e primo anno laurea magistrale;
 - e) dal 26 settembre 2024 NUOVI INGRESSI anni successivi (Unige e Afam), "ultimo semestre" e "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale";
 - f) dal 4 ottobre 2024 NUOVI INGRESSI primi anni di primo e secondo livello (Unige e Afam);
 - g) dal 4 ottobre 2024 CONFERME e NUOVI INGRESSI dottorati e specializzandi.
3. Qualora gli studenti non si presentino nella data di convocazione di cui al precedente comma 2, sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari al posto assegnato.
Gli studenti che, per gravi e documentati motivi di salute (attestati con certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale), siano impossibilitati a presentarsi nella data indicata per l'ingresso devono presentare apposita richiesta scritta di posticipo, debitamente documentata, inviando una mail all'indirizzo alloggi@aliseo.liguria.it. Il Servizio competente valuterà l'ammissibilità delle istanze pervenute a suo insindacabile giudizio.
4. I posti alloggio presso le Residenze ALiSEO sono assegnati agli studenti ammessi, secondo la priorità delle singole graduatorie, tenendo conto della vicinanza tra la sede del corso di laurea frequentato e i posti alloggio disponibili.
Tale criterio è inoltre soggetto, a giudizio dell'Amministrazione, alla necessità di integrazione culturale delle comunità presenti nelle singole strutture
Lo studente, di cui al comma 7 dell'art. 14 del presente Bando, in "Mobilità internazionale" o Mobilità nazionale" deve liberare il posto alloggio dai propri effetti personali prima della partenza in Erasmus.
5. Allo studente che rientra nelle Residenze dopo il periodo trascorso di "Mobilità internazionale" o "Mobilità nazionale", viene riassegnato un posto alloggio solo al termine del periodo di mobilità. Nella riassegnazione non viene garantita la postea assegnazione del posto alloggio prima della partenza.

20.2 Ingresso in alloggio

1. Al momento dell'ingresso del posto alloggio nelle Residenze ALiSEO gli studenti devono:
 - a) essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e del permesso di soggiorno per gli studenti internazionali Extra UE (corrispondente a quello inserito nella domanda *on line* in fase di richiesta benefici);
 - b) aver provveduto al versamento tramite piattaforma PagoPA accedendo direttamente dalla pagina personale "Sportello studenti" dell'importo di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero che viene rimborsato, su richiesta dell'interessato, al termine del diritto di fruizione in riferimento all'intera carriera universitaria;
 - c) essere in possesso della documentazione sanitaria richiesta dalla vigente normativa;
 - d) sottoscrivere un atto di accettazione dell'alloggio impegnandosi a rispettare le Disposizioni sulle Residenze Studentesche, scaricabile dal sito istituzionale di ALiSEO.

20.3 Uscita dall'alloggio prima della pausa estiva

1. Entro la data di chiusura prevista per il periodo estivo (31/07/2025) tutte le Residenze Studentesche ALiSEO devono essere lasciate libere da persone ed oggetti personali.
2. Esclusivamente per gli studenti alloggiati presso le Residenze Milano-Terminus e Marinelle la data di chiusura per il periodo estivo è anticipata al 25/07/2025.

20.4 Revoca posto alloggio

1. Allo studente oggetto di provvedimento di revoca dei benefici (borsa e alloggio) viene richiesto, per il periodo in cui è stato alloggiato, il pagamento del valore dell'alloggio secondo le tariffe mensili indicate nella sottostante Tabella n. 10, detratto quanto eventualmente già trattenuto:

	<i>Tabella n. 10</i>
Camera singola in appartamento	€ 300,00
Camera singola Casa Studente	€ 270,00
Camera doppia Casa Studente	€ 220,00
Camera doppia in appartamento	€ 250,00

Articolo 21 - Modalità di pagamento del posto alloggio

1. I pagamenti per posti alloggio presso le Residenze ALiSEO devono essere effettuati tramite piattaforma PagoPA accedendo direttamente dalla pagina personale "Sportello studenti" dal giorno 5 al giorno 15 di ogni mese.
2. I ritardi sul pagamento:
 - a) superiori al mese vengono sanzionati con l'applicazione della mora prevista dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche;
 - b) superiori a due mesi comportano la decadenza dal posto alloggio e l'avvio delle procedure legali per il recupero del credito.

Articolo 22 - Contributo affitto

1. Agli studenti vincitori di borsa di studio, idonei ma non alloggiati per indisponibilità di posti o idonei ma frequentanti corsi di studio dell'Università o delle Istituzioni AFAM presso sedi ove non vi è disponibilità di alloggi ALiSEO, può essere concesso l'incremento della borsa di studio, previa presentazione di contratto d'affitto regolarmente registrato, relativo all'importo corrispondente al valore attribuito al servizio abitativo (Tabella n. 8), rapportato al periodo di indisponibilità del posto alloggio.
È ammessa deroga al contratto regolarmente registrato nel caso di contratto di affittacamere o di Residenza/Collegio, non soggetto a registrazione, che comunque deve contenere le clausole che disciplinano l'ospitalità e la sottoscrizione delle parti.
2. Gli studenti che rinunciano all'assegnazione del posto alloggio non possono altresì richiedere il contributo affitto di cui al presente articolo.
3. Gli studenti risultati assegnatari di posto alloggio a seguito di successivi scorrimenti delle graduatorie definitive hanno facoltà di scelta tra l'assegnazione dell'alloggio e il contributo affitto.
4. Agli studenti di cui al precedente comma 3 che optano per l'assegnazione del posto alloggio, espletando le procedure di ingresso, e successivamente rinunciano al posto alloggio, non verrà restituito il deposito cauzionale infruttifero, ma manterranno la condizione di "fuori sede".

22.1 Modalità di richiesta

1. Gli studenti per richiedere tale incremento, denominato contributo affitto, devono entro il 31 dicembre 2024:
 - a) presentare domanda esclusivamente tramite procedura *on-line*, collegandosi al sito www.aliseo.liguria.it. Sportello universitario;
 - b) effettuare l'upload del contratto di locazione da cui si evince:
 - che la durata comprende anche parzialmente il periodo 1° ottobre 2024 – 31 luglio 2025;

- la regolare registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e/o l’eventuale rinnovo con l’avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modifiche ed integrazioni;
 - che lo studente richiedente il beneficio è intestatario del contratto. Qualora non sia intestatario deve risultare con atto di subentro nel contratto intestato ad altri, regolarmente sottoscritto dalle parti e registrato, ovvero figurare all’interno del contratto come soggetto titolare ad occupare l’abitazione e a corrispondere una quota parte del canone pattuito.
2. Nel caso in cui lo studente abbia contratto di affittacamere o Residenza/Collegio, non soggetto a registrazione, deve effettuare l’upload entro la data di cui al precedente comma 1 del suddetto documento nel quale si evincano le clausole che disciplinano l’ospitalità e la sottoscrizione dello stesso.

22.2 Erogazione

1. Il pagamento del contributo affitto è effettuato nei termini e con le modalità della seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e nei termini e con le modalità dell’erogazione della borsa per gli studenti iscritti ai primi anni e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e scuole di specializzazione.
2. L’importo del contributo affitto è determinato dal numero di mesi indicati sul contratto di locazione o sul contratto di affittacamere o Residenza/Collegio rapportati al periodo di indisponibilità del posto alloggio. Le mensilità sono considerate valide ai fine dell’erogazione purché i giorni effettivi di locazione siano uguali o maggiori di quindici.
3. L’importo relativo al contributo affitto, determinato sulla base del precedente comma 2, è erogato previo upload nella pagina Sportello Studente di almeno una ricevuta attestante il pagamento di una mensilità.
4. Agli studenti con disabilità di cui di cui all’ art. 13 del presente Bando assegnatari di posto alloggio che optano per l’integrazione in denaro alla borsa di studio (valore attribuito al servizio abitativo di cui alla Tabella n. 8), non viene richiesto il contratto di cui al precedente paragrafo 22.1, comma 1 lett. b).
5. Gli studenti idonei al posto alloggio con figlio minore nato a partire dal 1° gennaio 2018 e presente in Italia al momento di presentazione della domanda nel nucleo familiare dello studente, possono richiedere il contributo affitto inoltrando domanda come previsto al precedente paragrafo 22.1.
6. Il pagamento delle mensilità deve essere effettuato tramite bonifico bancario e, al fine dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, non potranno essere accettate tipologie diverse di pagamento. Il pagamento può essere effettuato anche da terzi purché riporti nella causale del bonifico il nominativo dello studente richiedente il contributo affitto.
Per lo studente che ha un contratto di affittacamere o Residenza/Collegio viene richiesto l’upload le ricevute comprovanti il regolare pagamento dell’affitto mensile.
Lo studente è tenuto ad effettuare l’upload delle ricevute attestanti il pagamento mensile nella Pagina Sportello Studente ai fini dei controlli di cui al successivo comma 7 del presente Bando entro il 31 agosto 2025.
7. Il Servizio competente effettua controlli a campione tramite verifica delle ricevute di pagamento effettuato con bonifico bancario in favore del locatore, relative ai mesi di locazione rapportati ai mesi di contributo affitto erogati o da erogare.
Se a seguito del suddetto controllo lo studente entro il 31/8/2025 non ha allegato le ricevute di pagamento o viene accertata una difformità in merito al numero di mesi erogati o da erogare a titolo di contributo affitto, il Servizio competente revoca il beneficio del contributo affitto o rimodula l’importo sulla base delle effettive ricevute in possesso dello studente.
Qualora il contributo affitto sia già stato erogato lo studente è tenuto a restituire la somma per la quale non ha maturato il diritto.
Nel caso lo studente non abbia allegato alcuna ricevuta o la ricevuta non sia ritenuta valida, il Servizio competente provvede a variare la tipologia dello studente da “fuori sede” a “pendolare”.

Articolo 23 - Esito dei concorsi e pubblicazione graduatorie

1. L’esito dei concorsi per la concessione di borse di studio, posto alloggio e integrazione borsa di studio per mobilità internazionale di cui all’art.14 del presente Bando, è reso noto mediante la pubblicazione sul sito www.aliseo.liguria.it, nella sezione Albo pretorio.
2. Non verrà inviata nessuna comunicazione individuale riguardo l’esito dei concorsi. Ogni studente può inoltre consultare l’esito della propria domanda (borsa e alloggio) all’interno della propria pagina “Sportello Studente” di ALiSEO.
3. Gli esiti dei concorsi sono pubblicati, salvo cause di forza maggiore, entro le date indicate nelle seguenti tabelle:

<i>Tabella n. 11</i>		
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE		
BORSE DI STUDIO E MOBILITA’ INTERNAZIONALE	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
UNIGE-AFAM (primi anni e anni successivi al primo) DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI	26/09/2024	31/10/2024

POSTO ALLOGGIO	GRADUATORIE PROVVISORIE DATA PUBBLICAZIONE	GRADUATORIE DEFINITIVE DATA PUBBLICAZIONE
CONFERME ALLOGGIO UNIGE – AFAM (primi anni magistrale e anni successivi)	06/09/2024	31/10/2024
NUOVE RICHIESTE ALLOGGIO UNIGE-AFAM (anni successivi)	18/09/2024	
PRIMI ANNI UNIGE-AFAM DOTTORANDI E SPECIALIZZANDI	26/09/2023	

4. Eventuale istanza di riesame avverso le risultanze delle graduatorie provvisorie del concorso, redatta su carta semplice, deve essere presentata al Direttore Generale di ALiSEO entro dieci giorni dalla pubblicazione delle stesse. Non sono prese in considerazione istanze di riesame riguardanti:
 - a) esclusione per presentazione della domanda oltre i termini;
 - b) mancata attribuzione per motivi di legittimità.
L'esito delle istanze di riesame verrà comunicato attraverso la pubblicazione delle graduatorie definitive.
5. Avverso le risultanze delle graduatorie definitive, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al T.A.R. Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.
6. Nelle graduatorie provvisorie delle borse di studio sono possibili i seguenti esiti:
 - a) Idoneo: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando e deve quindi attendere l'esito delle graduatorie definitive.
 - b) Idoneo Sospeso: studente che per particolari situazioni può sanare la propria posizione al fine di ottenere l'idoneità nelle graduatorie definitive. La condizione può essere sanata pena l'esclusione in via DEFINITIVA dal concorso entro il 25 ottobre 2024, fatto salvo lo studente che ha presentato domanda come primo anno di laurea magistrale e risulta nella condizione di Sospeso per non iscrizione;
 - c) Non idoneo: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando.
7. Nelle graduatorie provvisorie degli alloggi sono possibili i seguenti esiti:
 - a) Idoneo: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando e che pertanto può essere assegnatario, in caso di disponibilità di posti alloggio, a seguito di accettazione;
 - b) Idoneo Sospeso: studente che per particolari situazioni deve sanare la propria posizione pena l'esclusione in via DEFINITIVA dal concorso entro il 25 ottobre 2024, fatto salvo lo studente che ha presentato domanda come primo anno di laurea magistrale e risulta nella condizione di Sospeso per non iscrizione; lo studente verrà contattato per l'assegnazione del posto alloggio quando avrà sanato la propria posizione, e nei limiti della disponibilità di posto alloggio.
 - c) Non idoneo: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando.
8. Nelle graduatorie definitive delle borse di studio sono possibili i seguenti esiti:
 - a) Beneficiario: studente che possiede i requisiti previsti dal Bando e ha diritto ad usufruire della borsa di studio, salvo successivi accertamenti da parte del Servizio Benefici Economici.
 - b) Beneficiario Sospeso: studente che si trova nelle seguenti situazioni:
 - sottoposto ad accertamento d'ufficio;
 - sospeso per "redditi esteri non dichiarati" in quanto deve richiedere l'attestazione ISEEUP entro il 31/12/2024;
 - sospeso per "non iscritto" in quanto deve effettuare l'iscrizione entro il 31/12/2024 o entro il 10/03/2025 se ha presentato domanda come primo anno di laurea magistrale;

Le suddette condizioni di sospensione devono essere sanate pena la revoca dai benefici.

 - c) Idoneo: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando, ma non può usufruire della borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili.
 - d) Non idoneo: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando o non ha sanato la propria posizione di "Sospeso" in graduatoria provvisoria entro il termine del 25 ottobre 2024.
9. Nelle graduatorie definitive degli alloggi sono possibili i seguenti esiti:
 - a) Idoneo: studente che possiede i requisiti previsti dal presente Bando e che pertanto può essere assegnatario, in caso di disponibilità di posti alloggio, a seguito di accettazione;
 - b) Idoneo Sospeso: studente che si trova nelle seguenti situazioni:
 - sottoposto ad accertamento d'ufficio;
 - sospeso per "redditi esteri non dichiarati" in quanto deve richiedere l'attestazione ISEEUP entro il 31/12/2024;
 - sospeso per "non iscritto" in quanto deve effettuare l'iscrizione entro il 31/12/2024 o entro il 10/03/2025 se ha presentato domanda come primo anno di laurea magistrale;
 - c) Non idoneo: studente che non possiede i requisiti previsti dal presente Bando o non ha sanato la propria posizione di "Sospeso" in graduatoria provvisoria entro il termine del 25 ottobre 2024.

Articolo 24 - Modalità di pagamento della borsa di studio

1. Il pagamento della borsa di studio avviene solo mediante l'accredito su conto corrente o su carta prepagata, (il cui massimale di ricarica consente l'accredito dell'importo della borsa di studio) con IBAN italiano o dell'area SEPA, intestato o cointestato allo studente che ha richiesto il beneficio.
Qualora lo studente indichi un conto corrente estero deve altresì indicare, oltre al codice IBAN, gli estremi BIC/SWIFT del proprio conto. ALiSEO non si fa carico degli eventuali costi di emissione del bonifico imputati dagli Istituti di Credito allo studente.
2. Per termine di erogazione della rata si intende la data dell'atto con il quale ALiSEO dispone il pagamento. L'effettiva disponibilità della somma sul conto corrente dello studente sarà nel corso del mese successivo, con tempistiche variabili in funzione dei tempi tecnici degli Istituti di Credito.
3. Nel caso di decesso dello studente si precisa che la fruizione della borsa di studio rappresenta un diritto legato allo status della persona e quindi non cedibile in via ereditaria.
4. La prima rata della borsa di studio pari complessivamente al 50% del totale viene conteggiata, per gli studenti richiedenti il posto alloggio, sulla base della borsa di studio per gli studenti "fuori sede". Qualora lo studente cambi il proprio status in "pendolare" il relativo conguaglio positivo, determinato dal nuovo status, viene effettuato sulla rata conclusiva della borsa di studio. Qualora il suddetto conguaglio fosse negativo la relativa differenza verrà richiesta allo studente.

24.1 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

1. La prima rata della quota monetaria della borsa di studio è erogata nel modo seguente:
 - a) agli studenti iscritti presso l'Università:
 - pari al 50% dell'importo della borsa e relative integrazioni entro il 31/12/2024;
 - per gli studenti vincitori di borsa di studio come "Ultimo semestre" e "Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" pari al 25% degli importi netti della borsa di cui alla Tabella n. 8 comprese eventuali integrazioni, entro il 31/12/2024.
 - b) agli studenti iscritti presso le Istituzioni AFAM:
 - pari al 50% dell'importo della borsa e relative integrazioni entro il 31/12/2024.
2. La seconda rata della quota monetaria della borsa di studio è erogata con le seguenti modalità:
 - a) agli studenti iscritti presso l'Università:
 - pari al 50% dell'importo della borsa e relative integrazioni entro il 30/6/2024;
 - per gli studenti vincitori di borsa di studio come "Ultimo semestre" pari al 25% degli importi netti della borsa di cui alla Tabella n. 8 comprese eventuali integrazioni, entro il 31/12/2024.
 - per gli studenti vincitori di borsa di studio come "Settimo semestre + primo anno di laurea magistrale":
 - ✓ se iscritto ad un primo anno di laurea magistrale per l'a.a. 2024/2025:
pari al 75% degli importi di cui alla Tabella n.8, comprese eventuali integrazioni al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 10/08/2025;
pari al 25% degli importi di cui alla Tabella n. 8, comprese eventuali integrazioni al conseguimento di 20 crediti acquisiti entro il 30/11/2025;
 - ✓ se iscritto a un quarto anno di laurea di primo livello (ultimo semestre) per l'a.a. 2024/2025:
pari al 25% degli importi netti di cui alla Tabella n. 8, comprese eventuali integrazioni.;
 - b) agli studenti iscritti presso le Istituzioni AFAM
 - pari al 50% dell'importo della borsa e relative integrazioni entro il 30/6/2024;

24.2 Studenti iscritti ai primi anni

1. La borsa di studio viene liquidata/riconosciuta nella misura spettante, nel modo seguente:
 - a) primi anni di laurea e laurea magistrale a ciclo unico:
 - 20% dell'ammontare totale della borsa di studio entro il 10/11/2024;
 - 30% dell'ammontare totale della borsa di studio entro il 31/12/2024;
 - 50% dell'ammontare totale della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti entro il 10/8/2025.
 - b) primi anni di laurea magistrale:
 - 50% dell'ammontare totale della borsa di studio entro il 31/12/2024;
 - 50% dell'ammontare totale della borsa di studio al conseguimento di 20 crediti entro il 10/8/2025.
2. L'erogazione degli importi del 20% e del 30% di cui alla lettera a) e dell'importo della prima rata pari al 50% di cui alla lett. b) del precedente comma è costituita prioritariamente, per gli studenti "Pendolari e "Fuori sede", dalla quota in servizi della borsa di studio (un pasto gratuito presso i centri di ristorazione e posto alloggio gratuito per l'a.a. 2024/2025).
Qualora la parte erogata in servizi non fosse sufficiente a coprire il valore del 50% della borsa di studio, ALiSEO provvede a erogare la restante differenza monetaria.
3. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie, afferenti alla Scuola Scienze Mediche e Farmaceutiche, al fine del conteggio dei 20 crediti, vengono considerati anche i crediti dell'esame di tirocinio tecnico - pratico previsto per l'anno accademico 2024/2025 se acquisiti e registrati entro il 31/10/2024, da parte dell'Università, sull' "Autocertificazione esami" dello studente.
4. Gli studenti con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando di concorso, iscritti ai primi anni di tutti i corsi, ricevono l'importo della borsa di studio in un'unica soluzione, senza il possesso del requisito di merito (20 crediti al 10/8/2025) entro il:

- a) 10/11/2024 per i primi anni di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;
- b) 31/12/2024 per i primi anni di laurea magistrale.

24.3 Studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca

1. La quota monetaria netta della borsa di studio viene erogata in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 25 - Cause di non ammissione, esclusione o revoca dai benefici

25.1 Cause di non ammissione

1. I seguenti casi costituiscono cause di non ammissione:
 - a) il mancato rispetto delle scadenze di presentazione della domanda di benefici di cui all'art. 7 del presente Bando di concorso;
 - b) la mancata trasmissione della domanda (anche nel caso di parziale o completa compilazione della stessa);
 - c) la richiesta di benefici per gli studenti iscritti per l'anno accademico 2024/2025 ad un primo anno di corso di laurea o laurea a ciclo unico che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza della domanda;
 - d) la richiesta del beneficio di posto alloggio per gli studenti iscritti per l'anno accademico 2024/2025 che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza della domanda;
 - e) l'aver subito negli anni accademici precedenti la revoca dei benefici per aver reso dichiarazioni non veritiere con l'applicazione della sanzione amministrativa;
 - f) l'essere debitore nei confronti di ALiSEO, di ARTE (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia) di Genova e di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario, fatto salvo che non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente rispettati.

25.2 Cause di esclusione e di revoca

1. Sono esclusi dai benefici o vengono revocati i benefici per:
 - a) gli studenti con anno convenzionale di prima iscrizione superiore al numero di semestri per il quale può essere concesso il beneficio;
 - b) gli studenti, (ad eccezione degli studenti che hanno presentato domanda per l'anno accademico 2024/2025 come primo anno di laurea magistrale) che non hanno perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico 2024/2025 presso l'Università entro il 31/12/2024;
 - c) gli studenti che, presentando domanda di benefici come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale", non hanno perfezionato l'iscrizione al "settimo semestre entro il 31/12/2024 o ad un 1° anno di corso di laurea magistrale entro il 10/03/2025 presso l'Università per l'anno accademico 2024/2025;
 - d) gli studenti che, presentando domanda di benefici come primo anno di laurea magistrale, non risultino iscritti presso l'Università all'anno accademico 2024/2025, entro il 10/03/2025 (ovvero entro il termine diversamente indicato dai Dipartimenti per il conseguimento della laurea);
 - e) gli studenti che hanno presentato la domanda come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" o primo anno di laurea magistrale e risultano iscritti per l'a.a. 2024/2025 ad attività formative finalizzate all'iscrizione alla laurea magistrale (carriera ponte);
 - f) gli studenti AFAM che non hanno perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico 2024/2025 entro le date previste dalle rispettive Istituzioni AFAM;
 - g) gli studenti che hanno presentato la domanda di benefici per l'a.a. 2024/2025 come iscritti a un:
 - "primo anno" e risultano iscritti ad "anno successivo"
 - "anno successivo" e risultano iscritti ad o "primo anno";
 - h) gli studenti "anni successivi" che risultano immatricolati ad un diverso anno rispetto a quello autocertificato in sede di presentazione della domanda di benefici e risultano quindi non in possesso del requisito minimo di merito;
 - i) gli studenti che risultano iscritti ad un diverso livello di corso di studi rispetto a quello autocertificato in sede di presentazione della domanda di benefici, ad eccezione degli studenti che hanno presentato domanda come "settimo semestre + primo anno di laurea magistrale" e risultano, successivamente alle graduatorie definitive, iscritti entro il 10/03/2025 ad un primo anno di laurea magistrale;
 - j) gli studenti che si iscrivono all'Università o alle Istituzioni AFAM per l'anno accademico 2024/2025 per il conseguimento di una laurea di pari livello o inferiore a quella già acquisita, in particolare:
 - gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, a un diploma di primo o secondo livello delle Istituzioni AFAM;
 - gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono ad un corso di laurea di primo livello;
 - gli studenti in possesso di laurea o di una magistrale a ciclo unico che si iscrivono ad un altro corso di laurea o magistrale a ciclo unico, o in possesso di laurea magistrale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico;
 - gli studenti in possesso di un diploma di specializzazione o di dottorato di ricerca che si iscrivono ad un altro corso di dottorato o scuola di specializzazione;
 - gli studenti in possesso di laurea di primo livello o diploma di primo livello di una Istituzione AFAM che si iscrivono ad un corso di laurea di primo livello o a un corso di diploma di primo livello AFAM;

- gli studenti in possesso di laurea magistrale o diploma di secondo livello di una Istituzione AFAM che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o a un corso di diploma di secondo livello AFAM;
- k) gli studenti che hanno conseguito una laurea presso un'Università italiana o estera riconosciuta in Italia (equipollenza del titolo) di pari livello di quella per la quale richiedono i benefici per l'a.a. 2024/2025;
 - l) gli studenti che si trasferiscono da altre Università o Istituzione AFAM (italiana o estera) e non hanno ottenuto la regolarizzazione del trasferimento entro il 31/12/2024;
 - m) gli studenti ai quali viene annullata l'iscrizione o ottengono il trasferimento/congedo ad altre Università o ad altre Istituzioni AFAM (italiana o estera) entro il 31/12/2024;
 - n) gli studenti iscritti da un numero di semestri superiore a quello previsto dal presente Bando considerando, in caso di convalida di esami da un corso e/o una carriera precedente (italiana o estera), come anno convenzionale di prima iscrizione quello effettuato nel corso e/o nella carriera precedente presso l'Ateneo genovese o altra Università italiana o estera;
 - o) gli studenti che risultano iscritti per l'a.a. 2024/2025, ad un anno di corso per il quale hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano anche a seguito di passaggio di corso "con convalida esami" o "senza" convalida esami o di rinuncia agli studi;
 - p) gli studenti che rinunciano agli studi successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive;
 - q) gli studenti che rinunciano ai benefici assegnati, comprese le eventuali integrazioni;
 - r) gli studenti che per l'anno accademico 2024/2025 perdono i requisiti minimi di merito a seguito di variata iscrizione definitiva e/o di "convalida di esami" da carriera precedente;
 - s) gli studenti risultati privi dei requisiti di merito e/o di reddito a seguito di accertamento da parte di ALiSEO;
 - t) gli studenti che, qualora convocati dal Servizio Benefici Economici per accertamenti, non si presentano entro la data prevista nella nota di convocazione, inviata all'indirizzo e-mail indicato dallo studente nella domanda di benefici, o non presentano nei tempi previsti la documentazione richiesta;
 - u) gli studenti risultati privi dei requisiti per richiedere le integrazioni alla borsa di studio di cui all'art. 12 del presente Bando. A tali studenti verrà revocato il beneficio relativo all'integrazione, fatto salvo la verifica del mantenimento degli altri benefici (borsa e alloggio);
 - v) gli studenti con disabilità di cui all'art. 13 del presente Bando che, a seguito della revoca dell'integrazione della borsa di studio del suddetto articolo, risultano non in possesso dei requisiti di merito previsti per gli studenti non disabili;
 - w) gli studenti iscritti, nell'anno accademico 2024/2025, al primo anno di tutti i corsi che entro il 30 novembre 2025 non hanno conseguito almeno venti crediti;
 - x) gli studenti che beneficiano di altre provvidenze monetarie, relative allo stesso anno accademico, a qualsiasi titolo attribuite da Organismi pubblici o privati (compresa l'Università), incluse le borse di studio rilasciate a studenti stranieri dal Ministero degli Affari Esteri italiano, aventi la medesima finalità della borsa di studio o che sono state esplicitamente dichiarate incompatibili con la borsa stessa.
Si ricorda che lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio.
È fatta eccezione a quanto sopra per:
 - le borse di studio concesse da istituzioni nazionali ed estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e per gli incarichi di collaborazione a tempo parziale o di tutorato concessi dall'Università;
 - le provvidenze attribuite da altre istituzioni ai soli fini del sostentamento dei costi per il servizio abitativo. In tal caso gli studenti "fuori sede" non potranno usufruire del posto alloggio e/o contributo affitto e saranno considerati "Pendolari";
 - y) gli studenti che a seguito della revoca della borsa di studio, perdono il diritto ad ottenere anche le integrazioni di cui all'art.12 del presente Bando;
 - z) gli studenti che risultano debitori nei confronti di ALiSEO, o di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario;
 - aa) nei casi previsti dalle Disposizioni sulle Residenze Studentesche;
 - bb) nei casi previsti dalle Disposizioni per il Servizio Ristorazione;
 - cc) gli studenti ai quali, in caso di passaggio con o senza convalida di esami, congedo da un corso e/o una carriera precedente (italiana o estera), viene accertato un diverso anno convenzionale di prima iscrizione rispetto a quello dichiarato in sede di presentazione della domanda di benefici;
 - dd) gli studenti che risultano iscritti a corsi di studi a tempo parziale;
 - ee) gli studenti che risultano iscritti a master;
 - ff) gli studenti che hanno già richiesto i benefici ad ALiSEO, o ad un altro Ente per il Diritto allo Studio Universitario italiano, per lo stesso anno di corso per il quale hanno presentato domanda per l'a.a. 2024/2025;
 - gg) gli studenti che, a seguito di controlli, risultano debitori nei confronti di ALiSEO o di altri Enti per il Diritto allo Studio Universitario italiani per anni accademici precedenti al 2024/2025, fatto salvo che non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente rispettati;
 - hh) gli studenti che, pur risultando beneficiari nelle graduatorie definitive, non abbiano ottenuto il Visto necessario per l'ingresso in Italia;
 - ii) gli studenti che, a seguito di controlli, risultano non in possesso dei requisiti per mantenere le integrazioni di cui all'art. 12 del presente Bando;
 - jj) gli studenti che entro il 31/12/2024 non sono in possesso dell'attestazione ISEEUP.

2. Il Servizio Benefici Economici si riserva di valutare eventuali ulteriori cause di esclusione non contemplate nei sopra citati punti che possano essere di natura ostativa al mantenimento dei benefici richiesti.
3. Qualora ALiSEO accerti l'esistenza di tali condizioni di non ammissione o esclusione nel corso di controlli successivi alla pubblicazione delle graduatorie definitive, i benefici vengono revocati.
4. Gli studenti che decadono dai benefici devono rimborsare la borsa di studio (comprensiva delle integrazioni) e gli eventuali servizi goduti (a tariffa di "fascia "in base all'ISEEU/ per il servizio ristorazione, (ad eccezione degli studenti che hanno presentato domanda come primo anno di laurea magistrale e risultano revocati per "non iscrizione" a tariffa "fuori fascia") e alle tariffe di cui alla Tabella n.10 per il servizio alloggio"), a meno che si tratti di decadenza per dichiarazioni non veritiere: in tal caso, infatti, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 26, comma 4, del presente Bando di concorso.
5. L'atto di revoca è comunicato all'Università e alle Istituzioni AFAM che dispongono, in base alla vigente normativa, la revoca dei correlati benefici contributivi.

Articolo 26 - Accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte

1. ALiSEO, al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito dal presente Bando di concorso, effettua controlli di veridicità sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del d.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445 entro i termini di legge e senza l'obbligo di darne preavviso allo studente.
I controlli di veridicità, in base a quanto disposto dal d.P.C.M. del 9 Aprile 2001, sono effettuati utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
ALiSEO effettua i suddetti controlli a partire dalla data di chiusura del concorso benefici e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Per la realizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1, oltre a richiedere allo studente, attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso nella domanda *on-line*, tutta la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto autocertificato, ALiSEO può svolgere, con ogni mezzo a sua disposizione, le indagini che ritiene opportune anche con la collaborazione delle Università, delle Istituzioni AFAM, degli Enti operanti in materia di diritto allo studio, delle competenti Autorità Statali e delle Autonomie Locali, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate e tramite la banca dati dell'INPS.
Nei casi previsti dall'art. 21 octies legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii ALiSEO emette il provvedimento di revoca senza l'obbligo di comunicazione di avvio dell'accertamento agli studenti.
Qualora lo studente non abbia comunicato ad ALiSEO il cambio di indirizzo di posta elettronica o quest'ultimo risulti errato, la comunicazione inviata a tale indirizzo si intende valida a tutti gli effetti.
3. In caso di accertate dichiarazioni non veritiere, che comportino il godimento di prestazioni non dovute, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente decade dal beneficio e dall'idoneità. Lo studente inoltre può essere soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, sia in termini monetari che in valore dei servizi indebitamente fruiti. Perde inoltre il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso di studi fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.
4. Gli elenchi degli studenti beneficiari della borsa di studio sono inviati all'Amministrazione finanziaria, all'INPS e all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU). I componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate, ai sensi della vigente normativa, ai massimi controlli.

Articolo 27 - Restituzione benefici

1. La revoca dei benefici è comunicata all'indirizzo mail indicato nella domanda *on-line* dallo studente.
Nella nota di revoca sono specificate le informazioni relative all'importo da restituire, la data entro cui effettuare il pagamento e le relative modalità di restituzione.
Possono essere concesse rateizzazioni previa autorizzazione del Dirigente del Settore Diritto allo Studio di ALiSEO, in conformità a quanto indicato nelle "Disposizioni in merito a recupero crediti borse di studio, integrazioni e servizi goduti" approvate con determina 27 maggio 2022, n. 188. I pagamenti relativi ai debiti derivati dalla revoca dei benefici devono essere effettuati tramite piattaforma PagoPA accedendo direttamente dalla pagina personale "Sportello studenti".
2. In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute sono sospesi i benefici assegnati fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria e, fatto salvo che non siano stati concordati piani di rientro e che gli stessi siano regolarmente rispettati, gli studenti debitori non possono richiedere i benefici per i futuri anni accademici.
3. Lo studente che rinuncia all'intera carriera universitaria deve restituire i benefici ottenuti nell'ultimo anno di iscrizione (quota monetaria della borsa, quota in servizi).

Articolo 28 - Segnalazione della situazione debitoria

1. Nel caso in cui lo studente non risulti in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti, ALiSEO segnala la situazione debitoria all'Università e alle Istituzioni AFAM che, sulla base di specifici accordi o intese, possono porre in essere misure che non consentiranno allo studente di procedere nella carriera fino al momento della regolarizzazione del debito.

Articolo 29 - Obblighi e modalità di comunicazione

1. Lo studente è tenuto a comunicare ad ALiSEO ogni variazione rilevante ai fini dei benefici concessi in base alle disposizioni di cui al presente Bando, che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (es. attribuzione di una borsa di studio o altro aiuto economico, congedo per altro Ateneo/Istituzione AFAM, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, cambiamento di residenza, ecc.).
2. Tutte le comunicazioni di ALiSEO, comprese quelle relative agli accertamenti e alla revoca dei benefici, avvengono tramite l'indirizzo mail inserito nel database ALiSEO dallo studente. Tali comunicazioni hanno a tutti gli effetti valore legale, in sostituzione della comunicazione postale.
3. Qualora lo studente non comunichi il cambio di indirizzo e-mail o lo stesso sia errato, la comunicazione da parte di ALiSEO (anche quella relativa agli accertamenti e alla revoca dei benefici) si intende valida a tutti gli effetti se notificata all'ultimo indirizzo mail comunicato all'Agenzia dallo studente.
4. Lo studente deve essere consapevole che:
 - a) è identificato, relativamente alla corrispondenza tramite posta elettronica, attraverso l'indirizzo e-mail presente nel database ALiSEO;
 - b) l'indirizzo e-mail presente nel database ALiSEO è attribuito allo studente deve essere gestito dallo studente stesso e non ad altri soggetti;
 - c) tutte le comunicazioni tra lo studente e ALiSEO e viceversa devono essere effettuate all'indirizzo inserito nel database ALiSEO;
 - d) la mancata lettura delle comunicazioni inviate allo studente da ALiSEO non costituisce motivazione accettabile per eventuale contestazione;
 - e) l'invio di mail da parte dello studente da indirizzi diversi da quello inserito nel database ALiSEO non sarà preso in considerazione e pertanto non sarà oggetto di risposta da parte di ALiSEO;
 - f) ogni variazione dell'indirizzo e-mail deve essere effettuata dallo studente tramite l'apposita procedura disponibile nella pagina personale dello studente "Sportello Studente".

Articolo 30 - Disposizioni in materia di tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Nella domanda *on-line* lo studente dovrà sottoscrivere la presa visione dell'informativa; il conferimento dei dati personali così come dichiarazione di presa visione dell'informativa è obbligatoria per la partecipazione al concorso.
2. I dati richiesti in autocertificazione (es. dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, dati di immatricolazione ecc..) nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta (dati reddituali ecc..) sono destinati al complesso delle operazioni, svolte, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati, finalizzate alla elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio, degli alloggi universitari e per l'erogazione del servizio ristorazione di cui al d.P.C.M del 9 aprile 2001, al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320 e per indagini di qualità e conoscitive, anche anonime, finalizzate al miglioramento dei servizi di ALiSEO La base giuridica del trattamento dei dati è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico previsto dalla normativa anzidetta.
3. I dati potranno essere comunicati alla Regione Liguria, all'Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni AFAM, all'INPS, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa, all'Associazione Nazionale per gli organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), nonché ad altri soggetti pubblici e/o privati per le finalità di controllo.
4. I dati saranno conservati per dieci anni al termine del trattamento, salvo diverse disposizioni del Ministero dell'Università e della Ricerca e della Regione.
5. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679; l'interessato ha diritto altresì a proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
6. Il titolare del trattamento è ALiSEO, Agenzia Ligure per gli studenti e l'orientamento, con sede in via San Vincenzo Genova. ALiSEO ha nominato quale responsabile per la protezione dei dati personali l'Avv. Sofia Piermattei, contattabile all'indirizzo privacy@wslegal.it.
7. L'informativa estesa sarà disponibile all'interno della domanda *on-line* per la richiesta di benefici di cui al presente Bando.

Articolo 31 - Norma di rinvio e clausola di salvaguardia

1. La presentazione della domanda *on-line* in base al presente Bando di concorso costituisce, da parte dello studente, accettazione di tutte le norme contenute nello stesso e nella domanda da compilare, nonché di quelle contenute nei provvedimenti e nei documenti di riferimento. Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rimanda alla normativa vigente e in particolare alle seguenti fonti normative:

- a) legge 2 dicembre 1991 n. 390 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”;
 - b) d.P.C.M. 9 aprile 2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’art. 4 della legge 2.12.1991, n. 390”;
 - c) decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
 - d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e ss.mm.ii;
 - e) Circolare INPS 18 dicembre 2014, n. 171 “Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159” e FAQ INPS 2015;
 - f) decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;
 - g) decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
 - h) decreto ministeriale 30/04/1999, n. 224 “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”;
 - i) decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;
 - j) legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
 - k) d.P.C.M. 16 luglio 2010, n. 143 “Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
 - l) d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
 - m) legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione”;
 - n) Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2011-2013, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa della Liguria 1° giugno 2011 n. 12, prorogato ai sensi dell’art. 58 comma 4 bis della l.r. 15/2016” e ss.mm.ii;
 - o) legge regionale 5 dicembre 2019, n. 25 “Istituzione dell’Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento”;
 - p) decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320;
 - q) circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca 11 maggio 2022, n. 13676;
 - r) decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 14 marzo 2024, n. 317 (importi minime borse di studio);
 - s) decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 14 marzo 2024, n. 318 (importi massimi ISEE e ISPE);
 - t) decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 13 febbraio 2024 n. 440 (elenco Paesi particolarmente poveri e in via di sviluppo).
2. I benefici previsti dal presente Bando potranno essere ridotti o annullati sia in relazione alla diminuzione o all’annullamento dell’erogazione dei fondi di provenienza governativa o regionale che consentono ad ALiSEO di svolgere la propria attività in favore degli studenti idonei ai benefici

IL DIRIGENTE
dott. Massimo Aramini

Per informazioni

Sito: www.aliseo.liguria.it

Indirizzi e-mail:

borsestudio@aliseo.liguria.it

alloggi@aliseo.liguria.it

ristorazione@aliseo.liguria.it

(per una puntuale e precisa risposta ti consigliamo di indicare il tuo cognome, nome e numero di matricola)

Call center **840.84.80.38**

attivo a decorrere dal 10 giugno 2024 al 31 luglio 2024 nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e martedì e mercoledì anche dalle 14,30 alle 16,30.

Sportello virtuale sul sito ALiSEO per prenotare un appuntamento:

- telefonico
- in videocall
- presso gli uffici ALiSEO

Social network:

Facebook: @aliseoliguria

Telegram: dirittostudioliguria

Instagram: @aliseo_liguria

twitter: @AliseoLiguria

TABELLA A

ELENCO DEI COMUNI DI RESIDENZA I CUI STUDENTI RESIDENTI SONO CONSIDERATI “FUORI SEDE” RISPETTO ALLE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA E DELLE ISTITUZIONI AFAM LIGURI:

SEDE CORSO GENOVA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova, fatta eccezione per il comune di Varazze (prov. SV).
- 2) I comuni in provincia di Genova situati sul litorale di Levante, oltre il Comune di Chiavari
- 3) I comuni dell'entroterra della provincia di Genova di seguito elencati:

COMPRESORIO GENOVESE

Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Cogorno, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno, Tiglieto, Torriglia, Valbrevenna, Vobbia.

COMPRESORIO DEL TIGULLIO/VALFONTANABUONA

Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Ne, Neirone, Orero, Rezzoaglio, San Colombano, Certenoli, Santo Stefano d'Aveto, Tribogna.

SEDE CORSO CHIAVARI (GE)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Genova fatta eccezione per il Comune di Deiva Marina (prov.SP).
- 2) I comuni della Provincia Genova sul litorale di Ponente.
- 3) I comuni della Provincia di Genova di seguito elencati:

COMPRESORIO GENOVESE

I comuni della Val Trebbia, della Valle Scrivia, dell'Alta Valpolcevera e della Valle Stura.

SEDE CORSO SAVONA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Savona.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:
Arnasco, Balestrino, Bardineto, Bormida, Calizzano, Casanova, Dego, Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di R.B., Cisano sul Neva, Erli, Garlanda, Giusvalla, Mallare, Massimino, Mioglia, Murialdo, Nasino, Onzo, Osiglia, Ortovero, Pallare, Piana Crixia, Pontinvrea, Sassello, Stellanello, Testico, Urbe, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello.

SEDE CORSO PIETRA LIGURE (SV)

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla Provincia di Savona fatta eccezione per i Comuni della provincia di Imperia sul litorale di Ponente oltre il Comune di Imperia.
- 2) I comuni della provincia di Savona di seguito elencati:
Bormida, Dego, Giusvalla, Mallare, Massimino, Millesimo, Mioglia, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Pontinvrea, Roccavignale, Sassello, Urbe.

SEDE CORSO IMPERIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia di Imperia fatta eccezione per i comuni del litorale savonese oltre Pietra Ligure
- 2) I comuni della provincia di Imperia di seguito elencati:
Airole, Apricale, Aquila d'Arroschia, Armo, Badalucco, Bajardo, Borghetto d'Arroschia, Camporosso, Carpasio, Castelvittorio, Ceriana, Cosio d'Arroschia, Dolceacqua, Isolabona, Mendatica, Molini di Triora, Montegrosso Pian di Latte, Olivetta S. Michele, Perinaldo, Pigna, Ranzo, Rezzo, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Triora, Vallebona.

SEDE CORSO SANREMO (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

SEDE CORSO VENTIMIGLIA (IM)

- 1) Tutti i Comuni non appartenenti alla provincia di Imperia.
- 2) I Comuni dell'entroterra dei comuni di Imperia e di Diano Marina.

SEDE CORSO LA SPEZIA

- 1) Tutti i comuni non appartenenti alla provincia della Spezia fatta eccezione per i comuni situati lungo il percorso ferroviario a mare delle province di Massa Carrara e Lucca entro il Comune di Camaiore e a Nord entro il Comune di Aulla
- 2) I comuni della provincia della Spezia di seguito indicati:
Maissana e Varese ligure.

NB: Sono considerati “pendolari” tutti gli studenti provenienti da comuni diversi da quelli indicati nella presente Tabella, eccetto quelli residenti nei comuni in cui è ubicata la sede universitaria prescelta che sono “studenti in sede”.

TABELLA B
ELENCO DELLE ISTITUZIONI PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE
E COREUTICA (A.F.A.M.) IN LIGURIA

ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI

largo Pertini 4 (P.zza De Ferrari)

16121 Genova – Tel. 010 560131

www.accademialigustica.it

ACCADEMIA DI BELLE ARTI “ISADORA DUNCAN”

via Val del Ponte 34

18038 Sanremo (IM) – Tel. 0184 514955 - 0184668877

www.accademiabelleartisanremo.it/it/

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLO’ PAGANINI”

via Albaro 38

16145 Genova – Tel. 010 3620747

www.conspaganini.it/

CONSERVATORIO DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI”

via XX Settembre 34

19121 LA SPEZIA – Tel. 0187 770333

www.conssp.it/